



12
due
mila
16

SEMPLICE

SEMPLICE

ANNO XVIII - Numero 12 - dicembre 2016

Proprietaria Editrice: **DeA** (Demografici Associati) - Periodico mensile

Direttore Responsabile: Patrizia Lupino

Vice Direttore: Luciano Pignatelli

Capo Redattori: Marcello Lazzeri, Marco Raso

Comitato di redazione: Ileana Macagno, Vincenzo Spera, Patrizia Strano

Hanno collaborato alla realizzazione di questo

numero: Marco Gattuso, Patrizia Lupino, Mauro Parducci, Andrea Vincenzo Piscopo, Marco Raso, Patrizia Strano, Stefania Stefanelli, Giuseppe Mario Coltelli.

Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg.

Periodici - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 CMP FIRENZE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

La quota di abbonamento per l'anno 2016 è di euro 150,00 (IVA inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a:

DeA - Demografici Associati Via Niccolini, 17 - San Giuliano Terme (PI)

Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di cinque quesiti, il servizio Rivista On-Line, ed il servizio Stampa Completo della Rivista. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il 31 ottobre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo.

La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

Ufficio abbonamenti

Tel. 050.3148120

internet: www.deaweb.org

e-mail: semplice@deaweb.org

Stampato da "La Grafica Pisana" - Bientina (PI)

© Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale pubblicato senza l'autorizzazione dell'Editore.

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori lasciandoli responsabili dei loro scritti. L'Editore si manleva dalla responsabilità per un'eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

SEMPLICE

Sommario **12** duemilasedici

4 **Interventi**
I Prefetti non potevano annullare gli atti di stato civile
di Vincenzo Andrea Piscopo

7 No all'adozione per genitori dello stesso sesso
La strana decisione del Tribunale dei minorenni di Milano
di Stefania Stefanelli

21 **Attualità**
Permesso di soggiorno
illegittimità degli importi dovuti per eccessiva onerosità
di Mauro Parducci

23 **Come si fa**
Alcuni adempimenti elettorali del mese di giugno
La Redazione

26 **Giurisprudenza**
Unioni civili: stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio
di Marco Gattuso**

29 I vostri quesiti a cura degli esperti **DeA**

39 **La pagina di Sophia.....un pensiero diverso**
a cura di Patrizia Strano

44 ANNO LUCE
di Bastiancontrario

I Prefetti non potevano annullare gli atti di stato civile

Ecco le spiegazioni e le motivazioni del Consiglio di Stato

di Vincenzo Andrea Piscopo



Ancora una volta il Consiglio di Stato fornisce agli operatori demografici una lettura attenta, ragionata e puntuale delle norme che regolano quella materia bellissima che è lo Stato Civile.

Con la sentenza 5049/2016 del 13/10/2016, pubblicata il 01/12/2016 i giudici di Palazzo Spada intervengono sulla legittimità della circolare della direttiva del Signor Ministro dell'Interno del 07 ottobre 2014 con la quale furono date istruzioni i Signori Prefetti circa l'annullamento degli atti di matrimonio contratti all'estero da parte delle persone dello stesso sesso.

All'attenzione del Giudici Amministrativi di appello era la sentenza del Tar del Friuli 228/2015 con cui era stato disposto l'annullamento del provvedimento del Prefetto che aveva disposto, con annotazione all'atto interessato, l'annullamento dell'avvenuta trascrizione del matrimonio contratto in South Africa da due donne, di cui una iscritta nell'Aire del Comune di Udine.

Il Consiglio di Stato, ha confermato l'annullamento della Circolare del Ministro dell'Interno secondo principi diversi da quello dei Giudici Friulani: e lo fa con un ragionamento molto semplice e lineare.

Di rilievo, si segnala che il Consiglio di Stato, in maniera velata, evidenzia, sia ai ricorrenti che ai Giudici di primo grado, l'errore di diritto circa la competenza territoriale dell'impugnata circolare: trattandosi di materia di carattere generale, questa avrebbe dovuto essere impugnata avanti al Tar del Lazio, ai sensi dell'art. 13 comma 4 bis del Codice del Processo Amministrativo.

Il Collegio richiama quindi le osservazioni contenute nella sentenza n. 4478/2016 in merito al fatto che "la circolare interpretativa di una disposizione di legge è in linea di principio un atto interno finalizzato ad indirizzare

Interventi

uniformemente l'azione degli organi amministrativi e privo di effetti esterni – cosicché non essendo considerabile quale atto presupposto del provvedimento applicativo ritenuto lesivo, non sussiste l'onere della sua impugnazione; Ciò non di meno nella specifica materia dello Stato Civile, retta da peculiari principi l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno (art. 9 comma 1 del DPR 396/2000).”

In questo caso tuttavia “ *il Sindaco nella sua veste di Ufficiale dello Stato Civile, è posto in posizione di subordinazione rispetto al Ministero dell'Interno, per quanto non di tipo gerarchico in senso tecnico, se non altro perché avverso gli atti dell'ufficiale di stato civile non è ammesso alcun ricorso gerarchico, nel sistema previsto dal D.p.r. n. 396 del 2000”.*

È questo il punto interessante e nodale della sentenza: la materia dello Stato Civile è così particolare, speciale e puntale che esula di norme intendimenti che reggono il procedimento e conseguentemente il provvedimento amministrativo.

In via di principio in materia di procedimento amministrativo “l'art. 21 *nonies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990 ha affermato la regola generale, per la quale il potere di annullamento d'ufficio può essere esercitato «dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge».

Per l'organo che lo ha emanato è attribuito alla medesima autorità anche il potere di rimuovere il proprio atto, in sede di autotutela (in questo senso vedi il parere del Consiglio di Stato, Sezione dell'Interno, 16 marzo 1864, approvato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 20 aprile 1864, sui principi applicabili e sulla facoltatività dell'esercizio del potere di annullamento in sede di autotutela, ovvero da parte di un'altra autorità indicata dalla legge).

Per quanto riguarda invece il potere di annullamento in sede di autotutela da parte di un «*altro organo previsto dalla legge*», l'art. 21 *nonies*, comma 1, proprio col richiamo all'altro organo «*previsto dalla legge*» ha disposto che – in tema di annullamento di un atto amministrativo - le articolazioni delle competenze devono essere previste «*dalla legge*» (potendosi comunque intendere tale espressione come richiamo anche a disposizioni di rango regolamentare, nel rispetto della legalità formale e sostanziale).

Ma da nessuna parte, nell'ambito dello Stato Civile, è previsto che l'Ufficiale dello Stato Civile possa provvedere in autotutela un proprio atto, ovvero che ci sia un potere superiore che lo possa fare in sua vece.

Dopo aver analizzato una grande quantità di articoli sia del Codice Civile che dell'Ordinamento dello Stato Civile il Collegio ritiene che «*successivamente alla chiusura, gli atti non possono subire variazioni*» (art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000) ossia neppure il Sindaco può modificare o annullare in sede di autotutela gli atti da lui emessi quale ufficiale di stato civile, salvo unicamente il potere di correggere «*gli errori materiali di scrittura*» (art. 98, comma 1, del medesimo D.p.r.);

E solo il Tribunale civile che può «*disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia*» e solo il tribunale civile può «*provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti*» (art. 109 del D.p.r. n. 396 del 2000, coerente con il principio generale previsto dall'art. 453 del codice civile).

Si è quindi ritenuto che “*l'ordinamento dello stato civile è da considerarsi 'settoriale, speciale e completo' e non prevede alcuna disposizione attributiva del potere di disporre l'annullamento di un atto trascritto, né in sede di autotutela da parte dell'organo che lo ha emesso, né da parte di un altro organo (che sia il Ministro dell'Interno o il Prefetto).*

I Giudici hanno quindi ritenuto che il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile non è in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al Prefetto (diversamente dall'Ufficiale d'Anagrafe) in quanto avverso gli atti dell'Ufficiale dello Stato Civile non è prevista la possibilità di proporre al Prefetto un ricorso gerarchico (da considerare quale istituto coesistente al rapporto di gerarchia) e, inoltre, che la relativa decisione gerarchica a sua volta sarebbe impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica, sulla base delle disposizioni del D.lgs. n. 1199 del 1971 e dei principi enunciati dalla Adunanza Plenaria, con le sentenze nn. 16 e 17 del 1989.

Nessuna disposizione di legge o di regolamento, infatti, ha previsto il potere di autoannullamento da parte

SEMPLICE

6

dell'ufficiale di stato civile, e neppure il potere di annullamento gerarchico, ovvero la possibilità della proposizione di un ricorso gerarchico: il D.p.r. n. 396 del 2000, ha disciplinato i poteri di vigilanza e di direzione del Prefetto mentre, l'art. 54, comma 11, del T.U.E.L. n. 267 del 2000 ne ha previsto il potere di sostituzione nel caso di inerzia.

Solo l'Autorità Giudiziaria ordinaria – tranne che per i casi di «*errore materiale di scrittura*» - può intervenire per la rettificazione degli atti di trascrizione.

In questo senso viene considerata effettivamente illegittima la circolare del Ministero dell'Interno, in data 7 ottobre 2014, che ha dato una non condivisibile lettura delle disposizioni di legge ritenendo sussistente un potere di annullamento dei Prefetti, in realtà non previsto da alcuna disposizione di legge.

A questo punto occorre però evidenziare come gli stessi Giudici introducano o meglio ricordino un principio fondamentale che si ricava da una attenta e coordinata lettura dell'art. 2, comma 3, della D.p.r. 23 agosto 1988, n. 400, per il quale «*sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri ... p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato*», nonché l'art. 138, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale «*In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con D.p.r., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità*».

Tali disposizioni (nelle quali è stato trasfuso l'art. 6 del T.U. n. 383 del 1934, a sua volta riprodotto, con modificazioni, dell'art. 164 del regolamento del 12 febbraio 1911, n. 297, dell'art. 117 del regolamento del 10 giugno 1889 e dell'art. 7 del regolamento applicativo dell'allegato A della legge n. 2248 del 1865) permettono al Governo della Repubblica nella sua collegialità, (e non al Ministro dell'Interno o al Prefetto), il potere di disporre «*l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi*» e dunque, ove ne sussistano i presupposti, anche degli atti formalmente amministrativi, emessi dal Sindaco quale ufficiale dello stato civile.

Sulla base di ciò il Consiglio di Stato ritiene che l'atto del Prefetto emesso il 27 ottobre 2014, - che ha invece ritenuto di esercitare una propria ulteriore e concorrente competenza, in realtà non prevista da disposizioni di legge o di regolamento e neppure desumibile dallo spessore dei pur cospicui poteri attribuitigli dal D.p.r. n. 396 del 2000- è viziato da incompetenza relativa (e non dal «*difetto assoluto di attribuzione*», che di per sé comporterebbe la nullità ex art. 21 *septies* della legge n. 241 del 1990).

Conseguentemente la direttiva del Ministro dell'Interno è da ritenersi annullata, lasciando così libera la trascrizione di atti provenienti dall'estero che prima erano considerati non trascrivibili in quanto contrari all'Ordine Pubblico. Tuttavia con la legge “Cirinnà” anche questo tabù è caduto.

Una bella sentenza, piena di spunti e di riflessioni importanti che avremo modo di ulteriormente fare nostra.

Interventi

No all'adozione per genitori dello stesso sesso La strana decisione del Tribunale dei minorenni di Milano*

di Stefania Stefanelli**



Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano del 17 ottobre 2016 n. 261, che si allontana non solo dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità – segnatamente Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016 – ma anche da quella dello stesso tribunale minorile[1], il collegio meneghino ha ritenuto che non sia «*possibile accedere ad una interpretazione della lettera d) [dell'art. 44 l. adozione] estendendo la possibilità dell'adozione relativa ai casi di impossibilità di affidamento preadottivo ad ogni caso di impossibilità 'anche giuridica' di ricorrere alla adozione legittimante e quindi alla sola valutazione dell'interesse del minore*».

Da tale interpretazione deriva il rigetto delle domande di adozione “incrociata” avanzata da ciascuna donna nei confronti del figlio biologico dell'altra, nell'ambito di un'unione civile e di un progetto di genitorialità condivisa, realizzato all'estero con l'inseminazione artificiale delle madri col seme del medesimo donatore.

Interventi

Sebbene la relazione del Servizio Adozioni attestasse «un positivo legame tra le due ricorrenti», e che le bambine apparissero «serene nella relazione con entrambe, curiose e riflessive sulla situazione familiare, notando differenze rispetto ad altri nuclei, complessivamente serene, anche dalle informazioni assunte, nel contesto familiare e sociale», i giudici hanno ritenuto che l'adozione in questione «si può pronunciare anche in casi in cui non sussistano le condizioni di abbandono previste dall'art. 8 (come ad es. nella lett. b) ovvero *in altri casi peculiari*, in cui il legislatore ha ritenuto che, *pur sussistendo la situazione di abbandono* [...] per la peculiarità della situazione non sia opportuno procedere all'adozione legittimante al fine di favorire il permanere del minore in un contesto familiare *che sia però sostitutivo della famiglia di origine* proprio per garantirgli i due 'genitori' che altrimenti non avrebbe»[2].

Così argomentando, la decisione in commento finisce per allontanarsi – col discutere di una sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine – anche dall'orientamento giurisprudenziale più risalente e dall'opinione dottrinale che pur richiama, a sostegno dell'esclusione dall'ambito dell'impossibilità di affidamento preadottivo, di cui all'art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, di quella che sia giuridica (integrata nella specie dall'essere il bambino idoneamente accudito da un genitore, e quindi non si possa far luogo alla dichiarazione di adottabilità per difetto di stato di abbandono), e non invece di fatto[3].

L'argomento incentrato sulla sostituzione del nucleo familiare adottivo a quello di origine non convince, perché contrario all'esplicito dettato dell'art. 300 c.c., espressamente richiamato dall'art. 55 l. adozione, a mente del quale l'adottato conserva lo *status familiae* originario, e non acquista legami di parentela né speranze successorie (art. 304 c.c.) nei confronti dei parenti dell'adottante. È anzi proprio la conservazione dei rapporti con la famiglia di origine, e con essi del relativo cognome, a connotare in termini di “specialità” la formula adottiva in questione, e costituisce l'alternativa all'adozione che si diceva legittimante, prima dell'abrogazione della filiazione legittima, ed oggi si può definire parentale, perché consente il pieno inserimento dell'adottato nel gruppo parentale adottivo, mentre quella in oggetto è genitoriale, perché lo *status* si costituisce nei soli confronti dell'adottante[4]. In altri termini, l'ordinamento vigente distingue due forme di adozione, entrambe finalizzate alla garanzia del *best interest del minore*: quella disciplinata dal titolo I presuppone che il bambino versi in stato di abbandono morale e materiale da parte dei suoi genitori e dei parenti più prossimi, oppure che lo *status filiationis* non si sia costituito[5], di conseguenza sia stato dichiarato adottabile e abbia avuto esito positivo l'affidamento preadottivo a coppia avente i requisiti di idoneità prescritti dall'art. 22 ss., e costituisce al bambino lo *status* di figlio matrimoniale degli adottanti, cui conseguono ex art. 74 c.c. il rapporto di parentela con le loro famiglie ed i diritti alla loro successione intestata; quella disciplinata dal titolo IV, invece, consegue a presupposti meno rigorosi, perché può difettare la dichiarazione di adottabilità e sono ammesse ad adottare anche le persone singole e le coppie non coniugate, ma produce anche effetti più limitati, escludendo l'inserimento dell'adottato nel gruppo familiare esteso. Lo ha insegnato la Corte Costituzionale, statuendo che «è evidente allora che, nelle ipotesi considerate, il legislatore ha voluto favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di

Interventi

quest'ultima. Ciò è pienamente conforme al principio ispiratore di tutta la disciplina in esame: l'effettiva realizzazione degli interessi del minore»[6].

Che il rapporto tra i due paradigmi adottivi sia di alternatività – e non di residualità come argomenta il tribunale meneghino – è dimostrato dall'art. 11 comma 1 l. adozione, con riferimento all'orfano di entrambi i genitori che versi in stato di abbandono, in quanto gli difetta altresì la cura dei parenti entro il quarto grado che abbiano con lui rapporti significativi [7]. Di questo minore potrebbe dichiararsi l'adottabilità con procedura semplificata, poiché non è necessario verificare il fallimento dei tentativi e delle misure di sostegno alla genitorialità di cui agli artt. 12 ss., ma il tribunale, decidendo «nell'esclusivo interesse del minore», può pronunciarne l'adozione in casi particolari per evitargli il trauma del distacco dalle persone che abbiano proposto corrispondente istanza, ai sensi dell'art. 44 l. adozione. Il riferimento è evidentemente alla lettera a) dell'art. 44, relativa appunto all'orfano di entrambi i genitori, e disegnata intorno alla conservazione dei rapporti coi parenti entro il sesto grado, oppure degli stabili e duraturi vincoli affettivi [8], consolidati prima della morte dei genitori. Ciò significa che è proprio la possibilità di rivestire di veste giuridica la consuetudine affettiva, senza che cessino i rapporti con la famiglia di origine ex art. 27 l. adozione, a costituire il discrimine tra l'adozione parentale e quella genitoriale, che orienta il giudice nella scelta tra l'una e l'altra alla sola luce dell'interesse del minore, e l'interprete nell'esegesi della formula di apertura dell'art. 44, a mente del quale «i minori possono essere adottati *anche quando* non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7».

In sintesi, l'adozione di minori può essere pronunciata ai sensi e per i più limitati effetti di cui al Titolo IV della legge «anche quando» questi bambini e fanciulli non sono stati dichiarati in stato di adottabilità, a ciò necessitando, ex art. 8 comma 1 l. adozione, che «sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». L'interpretazione letterale, che per un verso non significa che l'adozione genitoriale possa essere pronunciata *solo quando* il bambino non versa in stato di abbandono, per altro verso identifica una condizione che si specifica attraverso le quattro condizioni dettagliate dal medesimo comma, l'ultima delle quali è l'unica a non essere dettagliata in ragione della condizione personale oggettiva del minore – che è l'essere privo di genitori e altri parenti entro il quarto grado nella lett. a), figlio del coniuge del richiedente nella lett. b), orfano e affetto da grave disabilità nella lettera c) – ma invece dall'accertata impossibilità di affidamento preadottivo. A connotare in termini esclusivamente fattuali tale condizione non è sufficiente argomentare, come la sentenza in commento, circa il contenuto dell'accertamento cui è preposto l'organo giudicante, giacché se è vero che sono le circostanze fattuali a costituire oggetto di prova in giudizio, non lo è di meno il fatto che le medesime rilevano solo in quanto integrino condizioni costitutive della domanda o dell'eccezione, e tale senz'altro è anche l'essere il minore adeguatamente curato da un genitore, ragione che rende impossibile l'affidamento preadottivo, precludendo la dichiarazione di adottabilità.

Non può condividersi neppure l'argomento secondo il quale l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza più recente finirebbe per risolvere nell'apprezzamento della corrispondenza dell'adozione all'interesse del

Interventi

minore, di cui all'art. 57 comma 2, la condizione – distinta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo – di cui all'art. 44 lett. d), che diverrebbe norma «veramente pleonastica se l'unica valutazione dovesse ritenersi quella, in concreto, della verifica dell'interesse del minore». Possono infatti evidenziarsi diverse ed ulteriori ipotesi di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, nei casi: a) del minore ultraquattordicenne che rifiuti il consenso all'affidamento preadottivo alla coppia prescelta dal tribunale, ai sensi dell'art. 22, co. 6, o neghi più in radice quello all'adozione parentale, ovvero revochi quello precedentemente prestato, ai sensi dell'art. 7, comma 2, esercitando un diritto che mantiene fino alla pronuncia definitiva dell'adozione; b) di inerzia del pubblico ministero rispetto all'istanza diretta alla pronuncia di adottabilità, essendo tale ufficio l'unico legittimato a promuoverla dall'art. 9 co. 2 [9]; c) della condizione di semiabbandono in cui i genitori conservano un significativo, per quanto insufficiente, ruolo nella crescita del minore e permane l'attaccamento col figlio, mentre si sono consolidati significativi rapporti affettivi con gli affidatari temporanei.

Condizione, quest'ultima, rispetto alla quale si registrano ripetuti quanto significativi arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sanzionato le decisioni che avevano preferito pronunciare l'adozione parentale, in violazione dell'art. 8 della Convenzione, sebbene l'ordinamento interno consentisse, appunto con l'adozione in casi speciali che la Corte definisce “semplice”, di realizzare al meglio la tutela dell'interesse superiore del minore a non essere definitivamente allontanato dalla propria famiglia di origine se non quando ciò sia imposto dalla necessità di salvaguardare la sua sicurezza e il suo libero sviluppo[10]. Nello stesso senso si stanno orientando le legislazioni di altri Paesi, come la Francia ed il Regno Unito, che hanno introdotto solo di recente strumenti atti a conservare i rapporti con la famiglia di origine e prototipi adottivi simili a quello che il nostro ordinamento conosce dal 1984: l'art. 360 del *code civil* francese, riformato con l. del 17 marzo 2013, n. 404 contempla l'*adoption simple*, che può essere pronunciata anche nei confronti di persone singole, e prescinde dall'età dell'adottato; ne consegue, ai sensi dell'art. 364, la conservazione dello *status*, dei diritti e dei rapporti con la famiglia biologica, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello di origine e, in caso di adottato minorenni, l'*autorité parentale* spetta all'adottante, salvo che si tratti del coniuge del genitore biologico, il quale ne conserva di regola l'esercizio esclusivo, a meno di opzione per l'esercizio congiunto espressa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunal de grande instance. Il *Children Act* del Regno Unito, novellato nel 2004 con la previsione della possibilità di consentire contatti diretti o indiretti con la famiglia di origine in ogni fase del procedimento adottivo, e perfino dopo la recisione dei legami giuridici conseguente all'adozione, è stato oggetto di ulteriore riforma nel 2012 con l'introduzione di uno *Special Guardianship Order*, che affida l'esercizio ordinario della *parental responsibility* ad un curatore ma non esclude quella dei genitori, e costituisce un'alternativa sia all'adozione che all'affidamento prolungato[11].

La pronuncia in commento, accennato appena e soltanto alle “discussioni” avviate rispetto all'applicazione dell'art. 44 l. adozione ai casi di semiabbandono che non affronta nel merito, ma non alla citata giurisprudenza sovranazionale, singolarmente ritiene «che anche questo orientamento si era mosso nella prospettiva di valutare la mancanza delle condizioni di cui all'art. 7 in termini diversi da quelli

prospettati dalla cd. 'impossibilità giuridica' e sempre in relazione ad *una sostanziale abdicazione dall'esercizio di una sufficiente responsabilità genitoriale*»: di ciò non è traccia né nei precedenti di merito[12], né tantomeno nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che afferma principi totalmente coincidenti con gli insegnamenti della Corte di legittimità[13] in quanto rispondenti ad identico quadro assiologico, consacrati nell'art. 30 Cost., art. 315 bis c.c., art. 1 l. adozione, oltre che nell'art. 8 CEDU e art. 24 Carta di Nizza. L'argomentazione svolta dai giudici milanesi è, anche sotto questo profilo, contraddittoria: se quella di semiabbandono non è condizione di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, ma non è neppure uno dei «casi di minori adottabili per il quale non è stato possibile di fatto addivenire all'adozione legittimante», di quale condizione si tratterebbe, posto che rispetto all'impossibilità di fatto e quella di diritto *tertium non datur*?

Non è peraltro questo l'ultimo punto critico dell'*iter* argomentativo della pronuncia, che procede affermando che «le ipotesi di adozione ex art. 44 lett. a) c) e d) si riferiscono tutte a situazioni che hanno alla base situazioni di abbandono o di grave carenza delle figure genitoriali che determinano il grave rischio per il minore di non poter essere inserito in un contesto ove possa legarsi con soggetti idonei a sopperire a tale mancanza e porsi come figure genitoriali sostitutive». Orbene, se la più risalente interpretazione della condizione oggi contenuta nella lett. d), risultante anche dai lavori preparatori della legge, fosse riferita proprio alla condizione dei «bambini di difficile collocazione» e tendesse ad «evitare ratifiche di situazione (*rectius situazioni*) di fatto determinate da un preteso 'diritto alla genitorialità'», non si vede come possa discutersi di evitare il rischio di non poter accedere all'adozione parentale rispetto all'adozione in casi particolari dell'orfano ex art. 11 comma 1 e art. 44 lett. a) cit., che al contrario prospettano, al tribunale investito della valutazione «nell'esclusivo interesse del minore», i due prototipi adottivi come alternativi. Neppure nel testo della lett. c) si rintraccia alcun riferimento a condizione diversa da quella della perdita dei genitori congiunta alla grave disabilità, ed a conclusioni opposte conduce l'apprezzamento dell'essere tale presupposto il risultato della novella dettata nel 2001 proprio allo scopo di facilitare l'accoglienza di questi bambini, particolarmente bisognosi di sostegno, da parte di persone anche non coniugate e comunque non idonee all'adozione parentale. Lo notarono già i primi commentatori[14], pur aderendo alla tesi dell'impossibilità c.d. di fatto: che senso avrebbe dettagliare in un'apposita condizione uno solo dei casi di difficoltà a reperire coppie disposte all'affidamento preadottivo, o di fallimento spesso ripetuto dei tentativi esperiti? Le conseguenze sono logicamente necessarie. Delle due l'una: o si tratta di condizioni diverse, e dunque l'impossibilità di cui alla lett. d) può derivare anche da impedimenti giuridici all'affidamento, oppure costituisce la categoria generale nella quale deve ricomprendersi la lett. c), la quale diviene dunque superflua, in contrasto con il principio generale di conservazione dei valori giuridici.

Singolare è anche notare che proprio per queste condizioni di affidamento "difficile" l'adozione viene pronunciata senza la verifica di un periodo di affidamento preadottivo.

Depongono in favore della tesi opposta a quella accolta dai giudici meneghini ulteriori e significativi indici sistematici: non solo le novelle all'art. 44 dettate con l. n. 149/2001 e con l. n. 175/2015 a tutela del diritto

dei bambini alla conservazione della maturata affettività, di cui fa buon governo la ricordata recente giurisprudenza di legittimità, ma anche ulteriori disposizioni della medesima l. adozione. Le ipotesi di cui alle lett. a) e d) sono accomunate dalla previsione del necessario divario di età tra adottante ed adottato di cui all'ultimo comma del medesimo art. 44, mentre tale limite che non vige per la lettera c): se ne può dedurre il comune fondamento delle prime nella valorizzazione di un legame affettivo preesistente [15], che invece può mancare nell'adozione di minore disabile. La lett. b) non perde significato se si ammette, in applicazione della d), l'adozione da parte del *partner* perché, se è vero che sarebbe superflua per il coniuge che sia anche convivente [16], permetterebbe comunque, a differenza della lett. d), la pronuncia anche quando l'adottante superi di meno di diciotto anni l'età dell'adottato[17].

Del resto l'art. 44, comma 3, dispone non solo per il caso di cui alla lettera d), ma anche a) e c), che l'adottante può essere non coniugato, e quindi persona singola, convivente o unita civilmente, mentre quando sia coniugato è richiesta dal periodo successivo la domanda congiunta del coniuge.

L'opinione si rafforza alla luce della previsione, risultante dal combinato disposto degli artt. 19 comma 1, 50 e 52 comma 3 l. ad., per cui la responsabilità dei genitori biologici, il cui esercizio si sospende per effetto della dichiarazione di adottabilità, può riprendere in conseguenza della revoca dell'adozione in casi particolari o della cessazione dell'esercizio della responsabilità dell'adottante, se il tribunale lo ritiene conveniente [18]. L'applicazione della regola condurrebbe ad un evidente paradosso rispetto al minore abbandonato e adottato in casi particolari che, prima allontanato dalla sua famiglia di origine anche attraverso la secretazione dei dati degli affidatari preadottivi [19], per ragioni di "convenienza" veda la cura della sua persona, la rappresentanza e l'amministrazione dei propri beni restituite a quei genitori che non frequenta più da anni, e dunque sia esposto, dopo il fallimento dell'adozione, al riaprirsi della ferita del primo abbandono. Potrebbe, inoltre risorgere in capo al genitore biologico anche l'obbligo di mantenimento [20], in conseguenza dell'incapienza dell'adottante. La previsione conserva, invece, ragionevolezza in tutti i casi di impossibilità giuridica di addivenire alla dichiarazione di adottabilità e all'affidamento preadottivo.

Depone nel medesimo senso il contenuto dell'art. 46 l. adozione, che richiede – al pari dell'art. 297 c.c. per l'adozione di maggiorenni – l'assenso dei genitori del minore, di cui non si trova giustificazione per i minori in stato di adottabilità, perché tale pronuncia segna l'interruzione dei rapporti coi genitori, tanto più che il rifiuto può essere superato se il tribunale lo ritiene contrario all'interesse del minore all'adozione, ma non quando provenga dai «genitori esercenti la responsabilità», ai sensi del secondo comma. L'obbligo di richiederlo finirebbe, dunque, per consentire ai genitori che abbiano subito un provvedimento *de potestate* «di rintracciare nuovamente il minore del quale si erano disinteressati, con grave turbamento per la eventuale riservatezza della nuova situazione, che sembrerebbe bene proteggere»[21].

Quali sono, del resto, tra le circostanze elencate dall'art. 44, comma 1, quelle in cui possono esistere genitori la cui responsabilità permane? Non è certo l'ipotesi della lett. a), né quella della lett. c), che presuppongono la morte di entrambi i genitori o la mancata costituzione dello status filiationis, conseguente a parto anonimo o abbandono non protetto. Può allora trattarsi della lett. b), con riferimento

Interventi

al genitore biologico che deve assentire alla domanda avanzata dal coniuge [22], ovvero della lett. d), con riferimento al genitore biologico che si prenda validamente cura del minore, rispetto alla domanda di adozione avanzata dal convivente. Se l'impossibilità di cui alle lett. d) conseguisse sempre al giudizialmente accertato fallimento dell'affidamento preadottivo, e dunque alla dichiarazione di adottabilità che esclude i genitori dall'esercizio della responsabilità (art. 19, comma 1, l. n. 183 del 1984), la norma avrebbe dovuto richiedere il consenso genitoriale solo nel caso *sub* lett. b). Al contrario si esprime in termini generali, diversamente intellegibili se non accogliendo l'interpretazione opposta.

Depone nello stesso senso la disciplina del cognome dell'adottato in casi particolari, che conserva quello originario posponendolo a quello adottivo, eventualmente aggiungendovi quello conseguente alla successiva dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ai sensi del novellato art. 299, comma 2, c.c., in aperta contraddizione con quello che la sentenza in commento definisce un istituto finalizzato a costituire per il minore un «contesto famiglia sostitutivo della famiglia di origine».

È, infine, decisivo il richiamo contenuto nell'art. 55 l. adozione al divieto di adottare i propri figli, dettato dall'art. 293 c.c., che si riferisce unanimemente ai figli di genitori incestuosi perché solo per costoro avrebbe senso l'adozione in casi particolari, allo scopo di costituire loro uno *status* più ampio di quello altrimenti raggiungibile, allorquando sia stata rifiutata l'autorizzazione giudiziale al riconoscimento, ai sensi del novellato art. 279 c.c. Sarebbe questa un'ulteriore ipotesi di impossibilità giuridica di affidamento, in quanto difetterebbe lo stato di abbandono ove del minore si prenda cura un parente o l'altro genitore il cui riconoscimento sia stato consentito [23], ipotesi nella quale l'adozione potrebbe teoricamente pronunciarsi ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d). È allora necessaria l'esplicita preclusione normativa per escluderla, e la disposizione esprime una presunzione legale assoluta di carenza di interesse del minore all'adozione da parte dell'altro genitore, che è in fondo la medesima accertata dal tribunale che ha rifiutato l'autorizzazione al riconoscimento [24].

L'argomentazione della pronuncia in commento non convince neppure anche rispetto all'affermazione per la quale «nel caso di un rapporto tra un minore e due persone che non sono genitori biologici ovvero del rapporto di fatto tra una persona ed il figlio biologico di un'altra persona non esiste una norma che consenta la possibilità di attribuire lo *status filiationis*». Se la discendenza biologica è l'oggetto dell'accertamento nelle azioni di stato dirette a costituire il titolo della filiazione matrimoniale e non (artt. 239 e 269 c.c.), la disciplina delle azioni negatorie, connotate dalla riforma del 2012-2013 dall'introduzione di termini di decadenza e/o prescrizione, dimostra che la verità biologica soccombe innanzi al diritto del figlio a conservare la maturata affettività. La tradizione del riconoscimento che si dice di compiacenza, ossia compiuto con la consapevolezza della sua inveridicità ed allo scopo di costituire al nato lo *status* coerente con un'affettività consolidata nel tempo tra colui che riconosce e la madre dimostra che esiste da sempre la possibilità di attribuire lo status al figlio di altra persona in difetto di legame biologico. Il diritto vigente preclude all'autore di tale riconoscimento, ma anche a colui che ne ignorasse il difetto di veridicità, di impugnarlo ove siano decorsi i termini dettati dall'art. 263, commi 3 e 4, c.c., proprio allo scopo di conservare al bambino lo *status* corrispondente ai rapporti affettivi che si sono consolidati nel tempo, in

conformità a quell'atto costitutivo di stato. Alla stessa logica risponde l'art. 9 della l. n. 40/2004 che riconosce al figlio nato dalla procreazione medicalmente assistita eterologa, e dunque non legato geneticamente ad almeno uno ma anche ad entrambi i membri della coppia, lo *status* di loro figlio matrimoniale o non. Infine, un recentissimo arresto della Corte di legittimità[25], recepito dalla giurisprudenza di merito[26], ammette a produrre effetti costitutivi dello *status* l'atto di nascita formato all'estero con indicazione di due madri, una sola legata geneticamente al figlio. L'argomento non riuscirebbe peraltro a dare conto della condizione in cui a richiedere l'adozione in casi particolari sia la madre genetica del bambino, generato con ovodonazione alla compagna, che ha condotto la gestazione e partorito il figlio, e quindi ha potuto costituirgli lo *status* nei suoi confronti presentando l'attestazione di assistenza al parto per la dichiarazione di nascita, di cui all'art. 30 del Regolamento di stato civile.

Non convince neppure l'argomento secondo il quale «il legislatore ha individuato come norma di sistema quella relativa allo *status* di coniuge al fine di giustificare la possibile attribuzione al minore di uno *status* di figlio altrimenti priva di una norma giuridica di riferimento, ed è una scelta delle parti non accedere a tale istituto senza che possa individuarsi una carenza normativa nella tutela del minore».

Anche a prescindere dall'elementare notazione per cui tale scelta è preclusa alle coppie formate da persone dello stesso sesso dalla scelta legislativa consacrata nella l. n. 76/2016, può osservarsi che la medesima opzione resta pur sempre, anche quando sia praticabile in ragione della differenza di sesso dei nubendi, una scelta degli adulti, dalla quale si deriverebbe la discriminazione, in senso peggiorativo, della condizione del bambino, che è uno dei terzi estranei alla coppia «che verrebbero incolpevolmente pregiudicati dalla scelta alternativa al matrimonio compiuta dagli interlocutori, sebbene ne derivino conseguenze in tutto analoghe»[27]. Abbiamo già ricordato che lo stesso collegio, in differente composizione, aveva affermato come «sarebbe paradossale consentire l'adozione da parte dell'altro coniuge dopo la separazione o il decesso del coniuge stesso, e non consentirla al convivente che mantenga stabile rapporto di convivenza con il genitore del minore», attraverso un prototipo adottivo che «mira, in ogni caso, non a sostituire un vincolo tra minorenni e genitori biologici, ma a porsi "accanto" ad esso, arricchendo la sfera delle relazioni del minore con un riconoscimento giuridico che lo tutela particolarmente, garantendogli una adeguata assistenza morale e materiale»[28]. Aveva ritenuto, in quell'occasione, che «il Tribunale deve esimersi da qualsiasi valutazione circa la libera ed insindacabile scelta della coppia di non contrarre matrimonio» e che l'adozione da parte del convivente della madre, ai sensi dell'art. 44 lett. d) cit., corrispondesse all'interesse della ragazzina, di quattordici anni in quanto «nel caso di specie il ricorrente è per la minore una imprescindibile figura di riferimento e l'adozione non farebbe che dare un riconoscimento giuridico ad uno stato di fatto che negli anni si è consolidato». Lo aveva capito ed espresso chiaramente la minore, che aveva prestato il suo assenso dichiarando «So perché sono qui. Per avere il cognome del papà. Vivo con lui da quando ero piccola. So anche che mi vuole adottare e sono d'accordo, che è come se fossi sua figlia», espressioni che il collegio valorizzava ritenendo che «la minore chiede di sancire una appartenenza che affettivamente per lei è importante».

È mancata, nella pronuncia più recente, questa attenzione al rilievo fondamentale del diritto del minore

[29] a vedersi costituito e conservato uno statuto giuridico coerente con i rapporti affettivi che egli ha consolidato, nel tempo, con gli adulti che di lui si prendono cura svolgendo funzioni genitoriali, della quale sono invece coerente affermazione i citati arresti di legittimità [30]. Centrale è, invece, la negazione di un – indubitabilmente inesistente – diritto di adottare, intorno alla quale la motivazione costruisce la sostanziale distinzione, tanto nell'adozione parentale che in quella genitoriale, della condizione dei conviventi da quella delle coppie coniugate, cui entrambe le forme di adozione riserverebbero l'accesso per «assicurare al minore una adeguata famiglia sia quella di origine o quella sostitutiva». Ritengono i giudici che «il legislatore per istituire lo *status* di figlio tra il minore ed un adulto legato da un vincolo affettivo (e non biologico) ha richiesto una garanzia maggiore e cioè la presenza di un vincolo di coniugio perché questo vincolo comporta l'instaurarsi di una cornice giuridica nella coppia (reciprocità di diritti e doveri, certezza nel regime patrimoniale, controllo giurisdizionale in caso di scioglimento etc.) che ricade come sicurezza anche sul minore».

L'argomento prova troppo, perché condurrebbe ad ammettere l'adozione all'interno delle coppie unite civilmente in applicazione dell'art. 44 lett. *b*), considerata la sostanziale omogeneità dei diritti e doveri, dei regimi patrimoniali e delle condizioni di scioglimento dettata per il matrimonio e l'unione civile, ostandovi invece l'esclusione dalla clausola di equivalenza contenuta nel comma 20 dell'art. unico della l. n. 76/2016, che pure fa salvo quanto previsto e consentito in materia dalle norme vigenti[31]. Di ciò non riesce infatti a rendere applicazione, limitandosi a statuire in calce, con espressione di molto difficile esegesi che «la dizione 'resta fermo' [...] deve essere intesa nel senso che potrà essere valutato eventualmente ne(l) caso concreto l'accesso alla adozione ogni qual volta la stessa sia ammessa anche da parte di chi non è coniuge». Caso che la stessa pronuncia esclude proprio rispetto all'ipotesi di cui all'art. 44 lett. *d*), intorno alla quale si è consolidata quella giurisprudenza che i lavori preparatori della legge dichiaravano di voler «mettere in sicurezza»[32].

Anche riguardo alla condizione di cui all'art. 44 lett. *b*) non può peraltro accogliersi l'opinione del Collegio secondo cui «la stessa presuppone la presenza di un genitore *biologico* idoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale e l'eventuale *manca*za, ovvero *incapacità di esercitare la responsabilità genitoriale da parte dell'altro* (per vari motivi: morte, decadenza, mancato riconoscimento ovvero in forza del suo assenso anche se non decaduto, quando ad es. le circostanze della vita hanno determinato la sua estraneità al nucleo famiglia, per lontananza, anche se in quest'ultimo caso è quasi sempre richiesta una previa pronuncia di decadenza».

Per un verso e testualmente, l'adozione in parola è ammessa anche nei confronti del figlio adottivo, oltre che di quello biologico, del coniuge, e non consta affatto che «l'art. 44 lett. *b*) prevede anche che *l'altro genitore, per motivi diversi (morte, decadenza, lontananza etc. di cui si è detto) sia sostanzialmente assente dalla vita del minore come figura genitoriale, pur garantendo il legame del minore con la sua famiglia di origine*». Al contrario, abbiamo visto che l'assenso di questo genitore è imprescindibile proprio quando gli siano conservati la responsabilità genitoriale ed il suo esercizio, ed anche la regola dettata dall'art. 48 l. adozione che discute di esercizio congiunto della responsabilità da parte degli adottanti

quando coniugati, e da parte dell'adottante nel caso opposto, non conduce necessariamente ad escludere l'adozione da parte del convivente. La norma – che del resto non limita letteralmente la responsabilità genitoriale all'ipotesi descritta – è stata dettata e poi riformata quando l'esercizio della potestà era condizionato dalla convivenza con il genitore dall'art. 317 *bis* c.c. per i figli non matrimoniali, e dall'art. 155 per i figli di genitori separati o divorziati: per questo motivo non era possibile prescrivere l'esercizio congiunto della potestà da parte dell'adottante e dei due genitori del minore, perché con uno di essi – colui che presta il consenso ai sensi dell'art. 57 – il minore non convive. Il diritto vigente, in forza del canone di unicità dello statuto giuridico di tutti i figli, è dettato dall'art. 316 c.c., che svincola invece l'esercizio della potestà dalla convivenza col genitore, dettando in ogni caso la regola del comune accordo sulla residenza abituale del figlio e sulle altre decisioni di particolare importanza[33]. Tale previsione, che configura norma di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 33 della legge di diritto internazionale privato n. 218 del 1995, anch'esso novellato dalla riforma degli *status filiationis*, costituisce in ogni caso la potestà ed il suo esercizio in capo ai genitori nei cui confronti la filiazione è stata stabilita[34], ed in ciò si spiega il comma 4 dell'art. 316 c.c. che la riconnette al riconoscimento, cui è equiparata dall'art. 277 c.c. la sentenza che dichiara la generazione non matrimoniale. Ne deriva che anche gli adottanti non coniugati, ma legati da unione civile o convivenza, sono congiuntamente titolari della responsabilità sul figlio, che è ormai solo tale, e non più «adottivo». Altrettanto del resto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 44, lett. a) che discute, al plurale, di «persone» unite al minore da vincoli di parentela o affettività all'orfano, e nulla esclude che l'adozione possa essere pronunciata sia nei riguardi di due parenti, tra loro non coniugati. La decisione in commento sembra ritenere, invece, che l'altro genitore perda, in conseguenza dell'assenso all'adozione, la responsabilità genitoriale, in quanto «non si configurano, infatti, due forme concorrenti di genitorialità». Il precedente di legittimità richiamato[35] detta un principio di diritto opposto a quello formulato dai giudici di merito, perché incentrato sull'apprezzamento della corrispondenza o meno all'interesse del minore del rifiuto del padre biologico di assentire all'adozione da parte del convivente della madre, giudizio che consentirebbe di superarlo in casi eccezionali ai sensi dell'art. 46, comma 2, ma pur sempre e soltanto se il genitore non esercita la responsabilità. È, infatti, l'apprezzamento del concreto interesse del minore a orientare la scelta, e non l'affermata inammissibilità di due forme concorrenti di genitorialità, e del resto tale conclusione si impone anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'automatica decadenza dalla responsabilità[36], proprio in ossequio alla necessaria considerazione dell'interesse superiore del figlio, che fonda la conservazione dello stato corrispondente alla sua vita familiare in atto.

* in collaborazione e con la concessione del portale giuridico www.articolo29.it

** Professoressa aggregata di diritto privato e diritto di famiglia nell'Università di Perugia

NOTE:

[1] Tribunale per i minorenni di Milano, 28/03/2007, in

https://www.personaedanno.it/attachments/allegati_articoli/AA_007189_resource1_orig.doc

[2] Il corsivo è, in questa come nelle occasioni che seguono, dell'autrice del commento.

[3] Che la stessa pronuncia identifica nei «casi in cui sussista una effettiva situazione di abbandono (seguita, per taluni interpreti, anche dalla espressa dichiarazione di adottabilità) e non sia stato possibile di fatto collocare il minore ad es. per l'età adolescenziale, per caratteristiche personologiche e/o psicologiche 'difficili' etc., che non hanno consentito il reperimento di una famiglia disponibile ad accoglierlo».

[4] V. più ampiamente A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, *Le persone e la famiglia*, 4, UTET, Torino, 2015, p. 3 ss., p. 409 ss.; R. De Felice, L'interesse superiore del minore vieta la restrizione dell'adozione alle sole coppie eterosessuali.

[5] L'art. 11, comma 2, si riferisce al «caso in cui non risulti l'esistenza di genitori che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente». I vari titoli di accertamento della discendenza hanno, infatti, efficacia costitutiva dello *status filiationis* e del rapporto obbligatorio tra il nato e coloro che vengono individuati come suoi genitori. Cfr. *amplius* A. Sassi, *Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2015, I, p. 611 ss.

[6] Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, in *Giur. Cost.*, 1999, I, p. 2951 ss., con nota di A. Celotto.

[7] Cfr. Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, cit.; Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, cit.

[8] L'istanza potrebbe provenire da parenti di quinto o sesto grado, posto che l'art. 11 comma 1 presuppone che manchino quelli fino al quarto grado, i quali peraltro non necessitano di questo titolo giudiziale di accertamento della filiazione per prendersi cura del minore, essendo prevista soltanto la loro audizione e l'eventualità che il tribunale detti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione, a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che non ritenga opportuno dettare i provvedimenti temporanei di cui all'art. 10, comma 3, in cui si comprendono il collocamento temporaneo in una comunità familiare o presso una famiglia, la sospensione della responsabilità genitoriale, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

[9] Cass., 10 aprile 2013, n. 8677, in *Cass. civ. Utet on line*, sulla scorta del principio di garanzia della terzietà del giudice minorile affermato da Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 314, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, I, p. 2418 ss., nonostante il Collegio abbia certezza della condizione di grave pregiudizio in cui versa il minore.

[10] Corte EDU, 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c. Italia, in <http://hudoc.echr.coe.int>. La Corte «dubita dell'adeguatezza dell'intervento scelto e ritiene che le autorità nazionali non abbiano fatto abbastanza per salvaguardare il legame madre-figli, e osserva che erano praticabili altre soluzioni, in particolare la realizzazione di un'assistenza sociale mirata, di natura tale da permettere di superare le difficoltà legate allo stato di salute della ricorrente, preservando il legame familiare assicurando comunque la protezione dell'interesse supremo dei minori». La pronuncia riafferma il principio per cui «il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici; una tale ingerenza nel diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio deve altresì rivelarsi "necessaria" a causa di altre circostanze». Nello stesso senso Corte EDU, 2 giugno 2014, ric. n. 33773/11, Zhou c. Italia, in *Minori e giustizia*, 2014, 2, p. 268 ss.

[11] Ulteriori riferimenti, anche bibliografici, in . Stefanelli, *Famiglia biologica e tutela dell'affettività in Italia e in Europa*, in *Dir. e processo*, 2015, p. 66 ss., www.rivistadirittoeprocesso.eu.

[12] Trib. Min Bari, 7 maggio 2008, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 393 ss. statui, al contrario che «Rientra nel concetto di semiabbandono permanente la condizione di grave disagio del minore, in affidamento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d'origine è parzialmente e permanentemente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere declaratoria di adottabilità di cui all'art. 7 l. 4 maggio 1983 n. 184».

[13] Cass., 16 aprile 2014, n. 8877, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, p. 1056 ss.; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213, in *Foro italiano*, 2014, I, c. 59 ss.; Cass. 22 ottobre 2013, n. 26204, *ibidem*, c. 58 s., di annullamento della dichiarazione di adottabilità senza l'adeguata verifica del perdurare delle condizioni di inadeguatezza fisiopsichiche della madre, cittadina kenota, e *dello stato attuale del suo rapporto con il figlio*, tenendo conto delle criticità derivanti dal fatto che era stato allontanato da lei dalla nascita, in forza della considerazione per cui «la preferenza verso un modello familiare diverso da quello prospettato dalla ricorrente (ritorno in Kenia per poter ricevere il sostegno anche economico dai propri parenti ed in particolare dallo zio materno) non può avere alcuna incidenza su una decisione che sia volta ad accertare esclusivamente l'esistenza di un'irreversibile condizione di abbandono del minore da parte dei genitori o del genitore. Nella specie, al contrario, è stato proposto un progetto d'inclusione che può essere contestato nel merito ove non siano indicate o condivise le condizioni di fattibilità, anche in considerazione dell'idoneità soggettiva del genitore a svolgere il proprio ruolo, ma non in virtù di opzioni culturalmente orientate».

[14] Cfr. almeno L. Rossi Carleo, *Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione*, in *Trattato di diritto civile* diretto da N. Lipari, P. Rescigno, A. Zoppini, I, II, Giuffrè, Milano, 2009 p. 493, riprendendo le argomentazioni già svolte da Id., *L'affidamento e le adozioni*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. Rescigno, vol. IV, t. III, *Persone e famiglia*, Utet, Torino, 1997, p. 472.

[15] Cfr. F. Bilotta, *Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 1398: «l'adozione in casi particolari è diretta a «rinsaldare, attraverso la creazione di un legame giuridico, la tutela che deriva all/la minore dall'ambiente familiare che lo circonda», mentre quella piena si fonda sullo stato di bisogno». V. anche Id., *Omogenitorialità, adozione e affidamento familiare*, in A. Schuster (a cura di) *Omogenitorialità, filiazione orientamento sessuale e diritto*, Milano-Udine 2011, pp. 163 ss.; Id., *Affidamento e adozione per le coppie formate da persone dello stesso sesso*, in G.O. Cesaro, P. Lovati, G. Mastrangelo (a cura di), *La famiglia si trasforma. Status familiari costituiti all'estero e loro riconoscimento in Italia tra ordine pubblico e interesse del minore*, Milano, 2014, p. 120 ss.

[16] Con G. Miotto, *Adozione omoparentale e preminente interesse del minore*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 1342. Cfr. anche G. Perlingieri, *Il discorso preliminare di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2015, p. 682, nt. 23, con riferimento alla necessità di comprendere come coniugare l'adozione del convivente (anche omosessuale) ai sensi dell'art. 44, lett. d), con la preclusione implicita che risulta dalla lett. b), secondo l'insegnamento di N. Cipriani, *Coppie omosessuali, affidamenti e adozione di minori, ivi*, 2015, p. 39.

[17] Censura l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria perché sostanzialmente abrogante la disposizione contenuta nella lett. b), «nonché del comma 3 del medesimo articolo, il quale, nei casi di cui alle lett. a), c), e d), e non dunque, ed evidentemente, lett. b), consente l'adozione oltre che ai coniugi, anche a chi – singolo – non è coniugato» E. Giacobbe, *Adozione e affidamento familiare: ius conditum, vivens, condendum*, cit., p. 266; così P. Morozzo della Rocca, *Le adozioni in casi particolari ed il caso della stepchild adoption*, in *Corriere giuridico*, 2016, p. 1205 ss. Ritiene la decisione in commento che «non si comprenderebbe la ratio di un'esclusione evidentemente voluta dal legislatore che usa il termine 'coniuge' (termine non diversamente interpretabile se tale

possibilità fosse di fatto riconducibile ad altre ipotesi di adozione contemplate nell'ambito dell'art. 44 tenuto conto che tutte le ipotesi di adozione presuppongono il vaglio dell'interesse del minore».

[18] Cfr. G. Carlini, *Adozione nei casi di constatata impossibilità di affidamento preadottivo*, in *Giurisprudenza di merito*, 1984, IV, p. 458 ss., per cui la norma dell'art. 46 è stata dettata proprio per le ipotesi (allora *sub* lettera c), nelle quali, se fosse presupposta la dichiarazione di adottabilità, che sospende la potestà genitoriale, il dissenso impediente dei genitori non potrebbe mai verificarsi, privando di senso l'art. 46.

[19] La secretazione può essere ordinata dal Tribunale per i minorenni per la protezione del bambino e la serenità del nucleo familiare in formazione, in conseguenza di gravi attentati alla vita del figlio, del coniuge o di altri gravi reati, in forza dell'art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983, che sottopone all'autorizzazione del giudice il diritto delle parti e dei loro difensori di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze istruttorie, prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo. In questo senso, da ultimo, Cass., ord. 6 giugno 2013, n. 14367, in *CED Cassazione*.

[20] Cass., 30 gennaio 1998, n. 978, in *Corriere giuridico*, 1998, p. 269 ss., con nota di V. Carbone.

[21] L. Rossi Carleo, *L'affidamento e le adozioni*, cit., p. 485, conclude, a p. 488 sostenendo che «la necessità di sentire i genitori potrebbe rivelarsi opportuna esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 44 lett. b)». Il presupposto della previa Odichiarazione di adottabilità è esplicitato da Id., *Il diritto del minore a una famiglia: affidamento e adozione*, cit., p. 497, per cui «i genitori non esercitano la potestà nel caso della lett. d)».

[22] Corte cost., 20 luglio 2007, n. 315, ha rigettato la questione di legittimità del divieto di pronunciare l'adozione ai sensi della lettera b) quando il genitore sia deceduto prima della proposizione della domanda di adozione, ritenendo che «l'interesse del minore, se giustifica, secondo i casi, l'adozione legittimante o non legittimante, che sarebbe altrimenti impossibile per essere venute meno, successivamente alla proposizione della domanda, le condizioni dell'azione, all'origine esistenti, non consente che si prescindano da tali condizioni fin dal momento della proposizione della domanda stessa. L'accoglimento della tesi qui contestata sarebbe in contrasto con i principi dell'adozione, in quanto introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell'azione». La Corte non si è pronunciata sulla compatibilità con gli art. 3 e 31 della Costituzione dell'art. 46, comma 2, nella parte in cui esclude che il tribunale possa superare il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale, quand'anche detto diniego sia contrario al primario interesse del minore, per irrilevanza della sollevata questione «dal momento che il suo eventuale accoglimento non avrebbe alcun effetto nella fattispecie» esaminata.

[23] Chiarisce la *Relazione conclusiva* della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti alla famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica della relativa disciplina, che ha elaborato il testo approvato con d. lgs. 28 dicembre 2013, n. 219, pp. 8 s., che in alcune situazioni «appare plausibile la prevalenza dell'interesse del figlio ad essere riconosciuto, come quando autore del riconoscimento sia un solo genitore, col quale il figlio conviva ricevendone cura e assistenza morale».

[24] L. Rossi Carleo, *L'affidamento e le adozioni*, cit., p. 481, ritiene, invece, superfluo il rinvio, perché, anche a prescindere dal dettato dell'art. 293, l'adozione in casi particolari del figlio da parte del genitore incestuoso non sarebbe ammissibile perché difetterebbe l'impossibilità di fatto di affidamento preadottivo.

[25] Cass. civ., sez. I, 21 giugno – 30 settembre 2016, n. 19599, in <http://www.articolo29.it/2016/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso>

[26] Trib. Napoli, decreto 11 novembre – 6 dicembre 2016, in <http://www.articolo29.it/2016/il-tribunale-di-napoli-ordina-la-trascrizione-di-un-atto-di-nascita-straniero-con-due-madri>; per considerazioni analoghe v. anche App. Milano 28 dicembre 2016,

in <http://www.articolo29.it/2017/passaggio-dopo-passaggio-il-diritto-si-avvicina-alla-vita-la-corte-dappello-di-milano-ordina-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-di-due-gemelli-nati-grazie-alla-gestazione-per-altri>

[27] App. Min. Firenze, 4 ottobre 2012, n. 1274, in

http://www.aiaf-avvocati.it/files/2014/11/corte_di_appello_sez._min._firenze__1274_20121.pdf

[28] Trib. Min. Milano, 28 marzo 2007, cit., relativa a coppia eterosessuale che aveva deciso di non contrarre matrimonio perché la donna, vedova, avrebbe perduto la pensione di reversibilità di cui godeva in conseguenza del precedente matrimonio e che le necessitava per provvedere alle esigenze della minore, della cui adozione da parte del convivente si trattava, ipovedente perché affetta da grave patologia cui necessitavano cure costose.; Trib. Min. Milano, decreto 2 febbraio 2007, in

[http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/19_4727/materiale/sentenze%20tribunale%20minorenni%20milano%202007%20\(art%209%20co%204%20l%20adoz\).pdf](http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/19_4727/materiale/sentenze%20tribunale%20minorenni%20milano%202007%20(art%209%20co%204%20l%20adoz).pdf), in accordo con Trib. Min. Torino, 11 novembre 1985, in *Giurisprudenza italiana*, 1986, I, 2, c. 645 ss.; Trib. Min. Torino, 3 agosto 1993, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1994, p. 655 ss.

[29] Bambino o adolescente, tale essendo “ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”, per l'art. 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo siglata il 20 novembre 1989.

[30] V., più ampiamente, S. Stefanelli, *Status*, identità genetica ed affettività secondo l'ultima nomofilachia, in *Giudice donna*, 2016, n. 2, <http://www.giudicedonna.it/articoli/Stefanelli.pdf>.

[31] Cfr. A. Schillaci, *Un buco nel cuore. L'adozione coparentale dopo il voto del Senato*, in <http://www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato>; G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), in <http://www.articolo29.it/2016/il-nome-della-rosa-la-disciplina-italiana-delle-unioni-civili>

[32] Così la *Relazione introduttiva* dell'on. M. Campana, Camera dei Deputati, 9 maggio 2016.

[33] Cfr. E. Al Mureden, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 466 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 413 ss., nonché, per l'individuazione di tali decisioni di particolare importanza, p. 481 ss.

[34] V., sulla funzione dell'accertamento della genitorialità, che costituisce il rapporto e dà attuazione al canone dettato dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quindi, individuando il soggetto nei cui confronti è possibile far valere quei diritti fondamentali, che si acquisiscono con la nascita ma la cui titolarità sostanziale, concreta ed attuale, dipende dalla giuridica individuazione del genitore, A. Sassi, *Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione*, cit., p. 611 ss.; A. Sassi, F. Scaglione, S. Stefanelli, *La filiazione e i minori*, cit., p. 11 ss., p. 177 ss.

[35] Cass. civ., Sez. I, 09 maggio 2002, n. 6633, in *Archivio civile*, 2003, p. 303 ss.

[36] Corte cost., 23 gennaio 2012, n. 31, in *Corriere giuridico*, 2012, p. 569 ss.; in *Foro italiano*, 2012, I, c. 1992 ss.; in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 437 ss., con nota di D. Chicco, *Se proteggere un figlio diventa una condanna: la Corte costituzionale esclude l'automatismo della perdita della potestà genitoriale*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 2012, p. 364 ss., con nota di Man. Mantovani, *La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della pronuncia sull'art. 569 c.p.*; in *Diritto penale e processo*, 2012, p. 415 ss.

Permesso di soggiorno illegittimità degli importi dovuti per eccessiva onerosità

di Mauro Parducci

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016, ha dichiarato l'illegittimità degli importi richiesti agli stranieri per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Sull'argomento già si era pronunciato, negli stessi termini, il TAR Lazio con la sentenza n. 6095/2016.

La vicenda trae origine da un ricorso presentato, proprio al TAR, dalla CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) e dall'INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza).

Il TAR Lazio, prima di prendere la sua decisione, aveva investito la Corte di Giustizia dell'Unione europea, per capire se la normativa italiana era compatibile con il diritto europeo a proposito della disciplina nella materia dei contributi previsti per il rinnovo o il rilascio dei permessi di soggiorno.

In particolare il TAR chiedeva se, alla luce dei principi stabiliti dalla direttiva n. 2003/109/CE - relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, fosse legittima la normativa italiana nella parte in cui dispone che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato in un minimo di € 80,00 e in un massimo di € 200,00.

Sul punto la Corte di Giustizia si era pronunciata dichiarando l'incompatibilità della normativa nazionale italiana con il dettato europeo e ritenendo i contributi previsti dal decreto ministeriale sproporzionati (per eccesso) rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva e, dunque, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

Il T.A.R. Lazio, preso atto della pronuncia del Giudice europeo e della fondatezza del ricorso proposto da GGIL ed INCA con riferimento alla esosità del contributo richiesto in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno aveva annullato le norme in discussione nella parte in cui si riferiscono al contributo di cui all'art. 1, e l'art. 3 del D.M. 6 ottobre 2011.

Contro la decisione del TAR veniva proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze confermando, pertanto, la sentenza n. 6095/2016 del T.A.R. Lazio.

Nelle motivazioni l'Alto Collegio, allineandosi alla posizione del TAR, afferma la illegittimità delle previsioni del decreto ministeriale confermando così il ragionamento e le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado circa la portata della sentenza della Corte di giustizia europea che *"ben comprende che i singoli importi di cui al decreto ministeriale risultano essere sproporzionati e fin troppo elevati in relazione alle finalità della direttiva europea"*.

Il Consiglio di Stato sottolinea anche come "il Giudice europeo mette in primo piano la considerevole incidenza economica che un contributo siffatto può avere su taluni cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni poste

dalla direttiva 2003/109 per il rilascio dei permessi di soggiorno previsti da quest'ultima, e ciò a maggior ragione per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi provvisori, tali cittadini sono costretti a richiedere il rinnovo dei titoli assai di frequente e che all'importo di detto contributo può aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla preesistente normativa nazionale, cosicché, in tali circostanze, l'obbligo di versare il contributo può rappresentare un ostacolo alla possibilità per i predetti cittadini dei paesi terzi di far valere i diritti conferiti dalla direttiva".

Inoltre il Consiglio di Stato sottolinea, sempre nelle motivazioni, che "la necessità di richiedere il rinnovo dei permessi di più breve durata, perché maturi il quinquennio di legale permanenza sul territorio italiano richiesto dall'art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone allo straniero di pagare quantomeno, inizialmente, un contributo minimo di € 80,00 e via via, nel corso della sua regolare permanenza, quelli successivi per il rinnovo dei permessi, anche per il superiore importo di € 120,00, fino al pagamento dell'importo finale, pari ad € 200,00, per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo".

Per il Collegio appare evidente che siamo di fronte ad un sistema contributivo che, già di per sé oneroso, è ulteriormente aggravato dall'affiancamento di ulteriori oneri fissi (marche da bollo, registrazione nel sistema telematico, ecc.).

La conseguenza di un tale sistema impositivo, a livello nazionale, comprometterebbe una delle finalità della direttiva europea inerente la protezione della libertà di permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.

Alla luce di queste argomentazioni il Consiglio di Stato afferma che "la direttiva 2003/109 osta ad una normativa nazionale, come quella italiana che impone ai cittadini di paesi terzi che richiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato italiano, di pagare un contributo di importo variabile (tra € 80,00 ed € 200,00), in quanto un siffatto importo risulta sproporzionato rispetto alle finalità perseguite ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione europea. Al riguardo viene utilizzata la espressione "vero e proprio percorso ad ostacoli al fine di ottenere un permesso permanente per lo straniero intenzionato a stabilirsi in Italia.

Tra l'altro il Consiglio di Stato, a dimostrazione del costo spropositato previsto per il permesso di soggiorno, riprendendo quanto già evidenziato dallo stesso TAR, ha ritenuto che la Corte di Giustizia Europea, nello stabilire che i contributi richiesti dalla legislazione italiana, anche quello di più basso importo (€ 80,00), siano sproporzionati rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva n. 2003/109/CE e idonei a creare un ostacolo allo straniero intenzionato a stabilizzarsi, abbia anche evidenziato come, ad esempio, «il costo per il rilascio della carta d'identità ammonta attualmente, nel nostro Paese, a circa 10 euro», somma otto volte inferiore a quella prevista per il rilascio del permesso di minor durata.

Alcuni adempimenti elettorali del mese di giugno

La Redazione



Revisione semestrale

Un adempimento che interessa tutti gli uffici elettorali nel mese di giugno è la chiusura della prima revisione semestrale.

È superfluo ricordare che il responsabile dell'ufficio elettorale comunale - ufficiale elettorale in sede di revisione semestrale delle liste elettorali - dispone unicamente di una potestà propositiva e che le sue deliberazioni costituiscono semplicemente delle proposte. Detta prima revisione semestrale riguarda essenzialmente coloro che compiranno il 18° anno di età tra il 1° giugno e il 31 dicembre e che sono in possesso dei prescritti requisiti per essere elettori.

Il responsabile dell'ufficio elettorale ha inserito questi futuri maggiorenni nel primo elenco, detto anche elenco degli iscrivendi. Nel secondo elenco, detto anche elenco dei cancellandi invece, ha inserito quegli elettori che sono stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente o dall'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero per irreperibilità.

E' opportuno ricordare che le irreperibilità sono di diversi tipi:

1. Anagrafe della popolazione residente:
 - irreperibilità accertata a seguito del censimento generale della popolazione;
 - irreperibilità accertata a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, anche al di fuori delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione.
2. Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero:

come si fa

- irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita;
- irreperibilità presunta, dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni dei cittadini italiani residenti all'estero con esito negativo;
- irreperibilità presunta, quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero, tanto nel Comune di provenienza che all'AIRE;
- irreperibilità presunta, a seguito del ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, in occasione delle due ultime consultazioni elettorali svoltesi ad un intervallo di almeno un anno.

Gli elenchi, già trasmessi alla commissione elettorale circondariale, devono essere approvati da questa entro il 10 giugno.

Entro tale data, la C.E.Circ. provvede ad esaminare le operazioni compiute dal responsabile dell'ufficio elettorale comunale decidendo anche sui ricorsi che siano stati eventualmente presentati..

La C.E.Circ. effettua queste operazioni, non solo in presenza di ricorsi, ma anche d'ufficio nel momento in cui accerta che l'iscrizione o la cancellazione proposte non siano corrette sulla base, essenzialmente, dei documenti presentati a loro corredo.

In altri termini, la Commissione Elettorale Circondariale dispone di un potere decisionale attivo.

Da questo ambito di poteri emerge con particolare chiarezza come l'organo decisionale in sede di revisione semestrale sia la commissione elettorale circondariale.

Entro il termine finale del 10 giugno, la commissione elettorale circondariale oltre ad ultimare le operazioni di approvazione degli elenchi e di decisione sugli eventuali ricorsi, deve anche apportare le variazioni conseguenti alle predette operazioni sulle liste elettorali generali depositate presso la medesima commissione elettorale circondariale.

Terminate le proprie incombenze, la commissione elettorale circondariale restituisce gli elenchi corredati dai relativi documenti probatori del titolo all'iscrizione o alla cancellazione, e il responsabile dell'ufficio elettorale comunale invia apposita comunicazione al presidente della commissione elettorale circondariale relativa alla ricezione degli atti restituiti. Inoltre, al termine delle proprie operazioni, la commissione elettorale circondariale autentica le liste elettorali sezionali in proprio possesso.

Entro il 20 del mese di giugno, termine perentorio, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvede ad apportare le variazioni conseguenti sulle liste, includendo i nominativi degli iscritti ed eliminando quelli dei cancellati.

Si tratta di un'operazione conosciuta con il termine di "rettifica" delle liste e della quale viene redatto un verbale, soggetto alla firma del responsabile dell'ufficio elettorale comunale. Tale verbale è immediatamente trasmesso al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente, nonché al presidente della commissione elettorale circondariale.

Sempre entro lo stesso termine, le decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono notificate a coloro che:

- sono stati cancellati,
- la cui domanda di iscrizione non sia stata accolta
- la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste elettorali rettificata e gli elenchi, come risultano dopo la loro approvazione, vengono depositati nella segreteria comunale per il periodo compreso tra il 21 e il 30 di giugno: in tale periodo ogni cittadino ha diritto di prenderne visione delle liste depositate.

Di tale deposito è dato avviso mediante l'affissione di un apposito manifesto.

Al termine delle proprie operazioni, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale certifica la rettifica delle liste sezionali in proprio possesso, dichiarando il numero degli iscritti nelle liste elettorali sezionali che risultano alla data del 20 giugno.

Revisione a seguito di elezioni comunali

L'adempimento del mese di giugno, relativamente ai soli Comuni che sono stati interessati alle elezioni amministrative, riguarda quanto previsto dagli articoli 32-bis e 32-ter del T.U. n. 223/1967.

Infatti l'ultimo comma di detti articoli, in modo identico, stabilisce che: *"Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione"*.

Le variazioni da apportare alle liste in base all'art. 32 bis riguardano le iscrizioni relative a coloro che sono stati ammessi al voto, mentre quelle previste dall'art. 32-ter sono relative alle cancellazioni di coloro che, anche se ancora iscritti nelle liste elettorali, sono stati esclusi dalle elezioni perché dopo il manifesto di convocazione dei comizi è pervenuto all'ufficio elettorale un provvedimento dal quale risulti la perdita del diritto elettorale. L'art. 32-ter, rinviando ai numeri 2 e 3 dell'art. 32, si riferisce a coloro che o hanno perso la cittadinanza italiana o sono incorsi in una delle cause ostative previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, come risulta da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria.

come si fa

Cancellazione dall'albo degli scrutatori

L'art. 5 della legge n. 95/1989, dettando norme per l'aggiornamento dell'albo degli scrutatori, con il comma 2, stabilisce che vengano esclusi dall'albo coloro che, chiamati a svolgere le funzioni, non si sono presentati senza giustificato motivo e coloro che sono stati condannati in base all'art. 96 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e all'art. 104 del testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Operazione questa che comporta un delicato lavoro da parte degli operatori del servizio elettorale, perché devono confrontare sezione per sezione se i nominativi che hanno svolto le funzioni di scrutatore, così come risultano dai verbali dei vari seggi elettorali, corrispondono con quelli che sono stati nominati dalla C.E.C. in seduta pubblica o con quelli compresi nell'elenco degli eventuali sostituti.

Appena accertata l'assenza ingiustificata dal seggio, è necessario porre in essere quanto prescrive la normativa relativamente alle varie comunicazioni di avvio del procedimento per la cancellazione dall'albo. Al termine dell'istruttoria e, dopo la cancellazione dall'albo da parte della C.E.C., quelli che sono stati cancellati possono presentare ricorso alla C.E.Circ. .

Propaganda elettorale

Altro adempimento obbligatorio, ma si riscontra in modo raro, è quello relativo alle sanzioni da comminare a seguito di infrazioni relative alla propaganda elettorale.

Certamente ogni Comune, durante la campagna elettorale, si è attrezzato con squadre di defissioni e con Vigili Urbani per intervenire contro il dilagante abusivismo delle affissioni dei manifesti che, non solo sono stati posizionati fuori degli spazi assegnati, ma che hanno anche imbrattato piazze e monumenti.

La normativa esiste ed è abbastanza chiara. Sarebbe sufficiente applicarla.

Infatti all'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", come principio generale, stabilisce che: " ... Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni".

Agli artt. 6, 8 e 9, dopo aver indicato le forme di propaganda vietate e i comportamenti scorretti da non tenere in campagna elettorale, il legislatore ha stabilito l'entità delle sanzioni da comminare.

Inoltre l'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.", al comma 17, così stabilisce, per quanto riguarda le sanzioni: "... In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni". Nella maggior parte dei casi, si dovrebbero applicare la sanzione pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 1.032,00 (ex artt. 6, 8 e 9, legge 212/1956 e 15, comma 17, legge 515/1993) per coloro che:

- effettuano propaganda elettorale luminosa o figurativa, sia a carattere fisso in luogo pubblico che mobile, escludendo le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- effettuano lanci o getti di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- sottraggono o distruggono stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;
- impediscono l'affissione o la diffusione di stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale;
- staccano, lacerano o rendono illeggibili ciò che è già affisso negli spazi riservati alla propaganda elettorale;
- affiggono stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi riservati alla propaganda elettorale, ma non ne hanno titolo, o li affiggono fuori da detti spazi;
- effettuano iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini palizzate e recinzioni;
- affiggono, nel giorno della votazione, manifesti elettorali, giornali murali o altro o effettuano, sempre nel giorno della votazione, entro il raggio di 200 metri dalle sedi delle sezioni elettorali, qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Infine, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, e 15, comma 2, della legge 515/1993, si dovrebbe applicare la sanzione pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 25.822,00, a coloro che non indicano il committente responsabile su tutto ciò che ha attinenza con la propaganda elettorale.

Si ritiene opportuno riportare quanto avvenuto a Palermo. In questo comune, infatti, è intervenuta la Corte dei Conti per danno erariale. Ipotesi questa non peregrina, nel momento in cui non vengono sanzionati comportamenti scorretti relativi alla propaganda elettorale o, se sanzionati, non vengono messe in atto tutte le procedure per poter riscuotere, in tempo utile, le sanzioni applicate.

come si fa

Unioni civili: stessi tempi, luoghi e tariffe del matrimonio

*Il TAR sospende l'ordinanza discriminatoria del sindaco di Padova: **

*di Marco Gattuso***



Con un'interessante ordinanza cautelare il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, depositata in data 7 dicembre 2016, sospende uno dei primi ed assai discussi provvedimenti di un Comune che tentava di introdurre un trattamento differenziato per le unioni civili (riservate alle coppie dello stesso sesso) rispetto ai matrimoni (riservati alle coppie di diverso sesso). Si tratta di una delle primissime decisioni che riguardano il nuovo istituto delle unioni civili introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e pur trattandosi di un mero provvedimento interinale, peraltro assai scarno nella motivazione, contiene già alcune importanti indicazioni.

Col provvedimento del 16 settembre 2016, il Comune di Padova aveva designato quali giorni dedicati alla costituzione delle unioni civili soltanto il lunedì, il mercoledì ed il giovedì, a differenza della celebrazione dei matrimoni consentita anche in altre giornate (fra cui, ad esempio, il sabato). L'indicazione di giornate diverse per i due istituti risultava irragionevole e palesemente discriminatoria, non essendo segnalata alcuna ragione, avendo sapore evidentemente ostile e creando un grave disagio nella misura in cui costringeva le coppie omosessuali a sposarsi

solo in giornate lavorative. Inoltre il provvedimento comunale stabiliva inopinatamente la inapplicabilità alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la celebrazione dei matrimoni civili (riguardanti luoghi, orari e tariffe).

Su ricorso del Comitato Territoriale Arcigay di Padova (Circolo di Iniziativa Omosessuale "Tralaltro") difeso dagli avv.ti Francesca Leurini e Fabio Corvaja, il Tribunale Amministrativo Regionale è stato dunque investito della questione ed il medesimo ha dato adesso una prima risposta sospendendo in via cautelare il provvedimento comunale sino alla decisione di merito, prevista per la primavera 2017 (l'udienza è fissata al 5 aprile).

Come si è detto, la motivazione è molto scarna, ma consente già alcune prime riflessioni.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 introduce un istituto parallelo al matrimonio fra persone di sesso diverso, che condivide con questo la medesima natura giuridica di istituto di diritto di famiglia che incide sullo stato civile delle parti. La natura familiare dell'istituto è indiscussa e trova consenziente l'unanime dottrina, posto che regola i rapporti personali e patrimoniali fra le parti, è subordinata alla carenza di impedimenti uguali al matrimonio (dando dunque per scontata la natura sessuale e affettiva della relazione), non ha certamente natura contrattuale e la stessa legge, al comma 12, parla espressamente di "vita familiare" (il riferimento alle formazioni sociali, che ha destato tanto scalpore, è considerato giuridicamente del tutto irrilevante, com'è ovvio, posto che anche la famiglia è una formazione sociale). Inoltre, l'equivalenza fra unione civile e matrimonio è comprovata dalla identica incidenza sullo stato civile, posto che ognuno dei due istituti impedisce la celebrazione dell'altro (cosa per nulla scontata, posto che in altri paesi la celebrazione del matrimonio "scioglie" automaticamente l'unione omosessuale costituita con patto registrato, come accade in Francia, Belgio e Lussemburgo). A ciò va aggiunta la clausola generale di equivalenza, prevista dal comma 20, che impone di applicare alle unioni civili tutte le norme in materia di matrimonio, ad esclusione di alcune norme del codice civile e di quelle in materia di adozioni che contengono la parola "coniuge". L'esclusione di alcune norme del codice civile non rappresenta mai una discriminazione, in quanto le norme inapplicate non attengono a diritti ma, semmai, sono giudicate da tempo del tutto vetuste dalla dottrina più attenta, tant'è che la loro esclusione ha, delle due, ricevuto il plauso della migliore dottrina: pubblicazioni, matrimonio riparatore per i minorenni, errore sulle anomalie sessuali, obbligo giuridico di fedeltà, matrimonio inconsumato, separazione, sono tutti istituti la cui mancanza caratterizza l'unione civile come "matrimonio più moderno ed europeo". Gilda Ferrando ha scritto al proposito di «maggiore modernità (età per contrarre matrimonio, cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti dei modelli europei (cognome, scioglimento)». Il mancato richiamo della materia delle adozioni (eccezione, questa, introdotta per ragioni politiche più volte ricordate in questo sito) è invece giuridicamente inspiegabile e rappresenta, assai verosimilmente, una disposizione costituzionalmente illegittima (basti pensare alla odiosa discriminazione subita dal bambino in affidamento che secondo la legge sulla continuità affettiva potrebbe essere adottato, anche dopo anni, solo se i suoi genitori affidatari sono di sesso diverso).

La clausola generale di equivalenza attesta oggi la presenza di un "diritto comune" ai due istituti di diritto di famiglia. Ci dice che la scelta di un regime differenziato, secondo la vecchia dottrina razzista del "*separate but equal*", seppure appaia francamente discriminatoria, non consente tuttavia di tollerare ulteriori differenziazioni oltre al "*nomen*": istituti

separati, appunto, ma “uguali”.

Tornando dunque alla ricaduta di tale assetto normativo sul caso *de quo*, si evidenzia come il Tribunale Amministrativo Regionale dia correttamente per scontato che, venendo meno il provvedimento impugnato, si espandono automaticamente, a norma della clausola generale di equivalenza di cui al comma 20, tutte le norme matrimoniali sulla celebrazione, contenute nei regolamenti e nelle delibere comunali. Il comma 20 della Legge n. 76 del 2016, infatti, impone l'estensione alle unioni civili di tutte le norme dell'ordinamento giuridico, presenti e future, e dunque anche di quelle emesse dagli enti locali. Ogni disposizione che introduca una differenziazione dal matrimonio è illegittima per palese violazione di legge.

Appare inoltre interessante la specifica motivazione dell'ordinanza cautelare, ove viene indicato che *«il Comune di Padova non ha fornito adeguati elementi a giustificazione delle proprie scelte in ordine a giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, atti a fugare i sospetti di un intento discriminatorio»*. Pur scontando la concisione della motivazione in sede di ricognizione del solo *fumus* cautelare, è rilevante che il TAR imputi al Comune di non aver provato la carenza di intento discriminatorio, con una evidente inversione dell'onere della prova che ricorda la disciplina antidiscriminatoria europea. Tale approdo, invero, appare conseguenza obbligata della generale efficacia antidiscriminatoria della clausola generale di equivalenza di cui al comma 20, la quale impone di assumere l'illiceità di qualsiasi disposizione o condotta che configuri una disparità di trattamento fra unione civile e matrimonio, imputando alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'eventuale ragione giustificatrice della stessa. Si ha qui l'eco della giurisprudenza della Corte europea di giustizia che da sempre ha posto a carico degli Stati di dimostrare la sussistenza di ragionevoli motivi che giustificassero disparità di trattamento fra unioni civili fra persone dello stesso sesso e matrimoni fra persone di sesso diverso, e non è un caso che la Corte ha sempre accolto tutti i ricorsi a lei presentati (*la clausola generale di equivalenza, introdotta in Italia, ma non presente nel modello tedesco, è in effetti figlia di tale giurisprudenza*).

Il TAR implicitamente, e fra le righe, ci dice, infine, che disparità di trattamento non possono ammettersi neppure su elementi “simbolici”, quali la scelta dei «luoghi» della celebrazione, posto che, diremmo, si configura pure un diritto fondamentale alla parità di trattamento nella celebrazione di “un rito di passaggio” di importanza indiscussa nell'esistenza dei cittadini e delle cittadine coinvolti. Chi ha visto in questi mesi le celebrazioni delle unioni civili in giro per il Paese (amplificate dalla stampa e da trasmissioni televisive a loro interamente dedicate) ha visto la stessa solennità, la stessa commozione, le stesse lacrime di gioia di sposi, mamme, parenti e amici. Come riconosciuto non molto tempo fa dalla Corte costituzionale austriaca (sentenza del 12 dicembre 2012) a proposito delle unioni civili austriache (in tutto simili alle nostre), sussiste anche un diritto fondamentale a pronunciare, con la stessa solennità, lo stesso “sì”.

* in collaborazione e con la concessione del portale giuridico www.articolo29.it

** Giudice del Tribunale di Bologna

SEMPLICE

29

I vostri quesiti

a cura degli esperti

DeA



Anagrafe Comune soppresso - indicazione luogo di nascita

Domanda

Un cittadino italiano ha chiesto la residenza in questo Comune. Il luogo di nascita indicato sulla carta d'identità è "Scavolino (PS)". Nell'elenco dei Comuni italiani tale denominazione non è presente. Quindi ho chiesto spiegazioni e l'interessato mi ha detto che questo Comune è stato soppresso e accorpato al Comune di Pennabilli (RN). Da un controllo che ho effettuato risulta che effettivamente Scavolino (PS) è stato soppresso e accorpato a Pennabilli (RN). Come devo procedere?

Risposta

Come stabilito dal Ministero dell'Interno, nella Circolare n. 8 del 08/06/1978, il luogo di nascita si identifica nella denominazione del Comune esistente alla data in cui si è verificato l'evento. Successivi mutamenti della denominazione, o accorpamenti del Comune interessato ad altri Comuni, non incidono in alcun modo sulla certificazione del luogo di nascita, che resta quello esistente alla data della nascita.

Anagrafe Rilascio elenchi anagrafici a scuole paritarie

Domanda

L'art. 114 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 impone l'obbligo per i Comuni di trasmettere ai direttori scolastici, prima della riapertura delle scuole, l'elenco dei minori soggetti all'obbligo scolastico. Il predetto elenco deve essere trasmesso a tutte le scuole anche a quelle non statali (paritarie, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute)?

Risposta

Il rilascio di elenchi anagrafici a scuole paritarie non è previsto in quanto detti istituti non possono essere considerati alla stregua delle Pubbliche Amministrazioni (art. 34 DPR 223 1989). Pertanto tali elenchi possono essere rilasciati esclusivamente alle direzioni didattiche delle scuole pubbliche. Una previsione contraria, originariamente contenuta nel D.L. 147/2007, è stata eliminata nella successiva legge di conversione 176/2007.

Anagrafe Persone coabitanti - assenza di vincoli di parentela o affettivi - stati di famiglia distinti

Domanda

In una unità immobiliare, nella quale sono attualmente residenti 2 persone, sono andate ad abitare altre 2 persone non parenti con quelle già presenti. Noi riteniamo che possano essere costituite 2 famiglie anagrafiche separate poiché, pur essendoci una sola unità abitativa, non esistono, tra i già residenti ed i subentranti, vincoli di parentela e neppure affettivi. Contrariamente il vigile accertatore ritiene che debba essere mantenuta una sola famiglia anagrafica. Come ci dobbiamo comportare?

Risposta

In premessa appare opportuno ribadire che il compito del vigile accertatore non è quello di applicare le normative anagrafiche e neppure stabilire se, nel caso in esame debbano essere costituite una o più famiglie anagrafiche, dovendosi limitare ad accertare, secondo quanto richiesto dall'apposito modello ISTAT di accertamento, l'abitudine della dimora dei dichiaranti.

Inoltre si deve anche ricordare che, nel caso in cui tra le persone coabitanti, non sussistono i vincoli di cui all'art. 4 del D.p.r. 223/1989 (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi), si debbono necessariamente istituire due diverse schede di famiglia.

quesiti

SEMPLICE

30

Stranieri Cittadina straniera - notizia di emigrazione all'estero - cancellazione anagrafica

Domanda

Due coniugi (marito italiano e moglie straniera), iscritte in questa anagrafe, si sono trasferiti all'estero. Recentemente ho ricevuto, dal competente Consolato italiano, il modello Cons/01 per l'iscrizione in AIRE del marito con allegata una comunicazione che nello schedario consolare marito (italiano) e la moglie (straniera) risultano conviventi ad un certo indirizzo estero.

Ora per il marito si provvede alla cancellazione anagrafica e successiva iscrizione in AIRE, ma per la moglie è possibile procedere con la pratica di emigrazione all'estero?

Risposta

Si conferma che a seguito della comunicazione consolare, oltre all'iscrizione AIRE del coniuge italiano, si deve procedere alla cancellazione per l'estero della moglie di cittadinanza straniera.



Stranieri Iscrizione anagrafica cittadini stranieri

Domanda

Un cittadino italiano (di origini brasiliane), attualmente iscritto in questa anagrafe, chiede l'iscrizione del figlio minore (cittadino brasiliano) e della compagna (cittadina brasiliana, madre del minore). Sia il minore che la madre sono in attesa di permesso di soggiorno ed hanno esibito la ricevuta rilasciata dalla locale Questura.

Si chiede come si deve procedere al fine di effettuare le richieste iscrizioni anagrafiche e quale documentazione è necessario richiedere.

Risposta

Preliminarmente si dovrebbe accertare se il padre abbia acquistato la cittadinanza italiana o gli sia stata riconosciuta. Nel primo caso (acquisto) il figlio minore poteva acquistare automaticamente la cittadinanza se convivente con il padre (art. 14 L. 91/1992). Qualora, invece, al padre sia stata riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis (Circolare Ministero Interno K.28.1) il figlio è a sua volta cittadino per nascita. Nel primo caso (acquisto della cittadinanza da parte del padre) il minore è comunque individuabile come "familiare non comunitario di cittadino UE" e pertanto deve essere richiesta la carta di soggiorno e, non appena presentata la domanda, il minore stesso può essere iscritto in anagrafe. Anche la madre del minore potrà essere iscritta in anagrafe non appena avrà presentato la domanda di ricongiungimento familiare al minore stesso.

Stranieri Reiscrizione irreperibile - assenza titolo di soggiorno

Domanda

In data 4.8.2014 ho proceduto alla cancellazione anagrafica per irreperibilità di una cittadina cinese che era assente dal nostro Comune da prima dell'aprile 2013. Recentemente la cittadina irreperibile si è ripresentata per chiedere una nuova iscrizione anagrafica presentando una copia di una domanda di rinnovo permesso effettuata nel febbraio 2016. A seguito del rifiuto motivato da mancanza di permesso di soggiorno valido è arrivata una lettera dal suo avvocato con la quale si comunica che hanno provveduto ad inoltrare ricorso gerarchico al Prefetto avverso il decreto del Questore di reiezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla cittadina cinese e si chiede di provvedere alla reiscrizione anagrafica in base al precedente permesso di soggiorno (che era stato rilasciato nel 2014).

Chiedo come procede e cosa comunicare allo studio legale.

Risposta

In attesa dell'esito del ricorso alla Questura, ed in assenza di valido titolo di soggiorno, si ritiene che non si possa procedere all'iscrizione anagrafica, anche in considerazione del fatto che il precedente permesso, sia pure scaduto, è stato ritirato dalla questura.

Alla parte interessata, tramite il suo legale, si potrà comunicare quanto sopra, chiedendo nel contempo di voler

quesiti

informare l'ufficio in merito all'esito del ricorso ed all'eventuale rilascio di nuovo titolo di soggiorno.

Comunitari Cittadina europea - iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune - problema generalità

Domanda

Una cittadina francese, proveniente da un altro Comune italiano ha presentato dichiarazione di residenza. La signora è in possesso di carta d'identità francese nella quale è riportato il cognome seguito dalla scritta "epouse" seguita dal cognome del marito; inoltre, sempre sulla carta di identità sono indicati quattro elementi del nome tutti separati da virgole. Nella carta d'identità rilasciata dal Comune italiano di provenienza e nella tessera sanitaria la cittadina è generalizzata con il solo cognome da sposata ed il solo primo nome. Il Comune di provenienza, opportunamente interpellato, non ha saputo giustificare il motivo per cui sia stata iscritta in quell'anagrafe con il solo cognome da sposata.

Come devo comportarmi?

L'interessata sostiene che in Francia le donne assumono il cognome del marito e pertanto mi chiede che anche in questa anagrafe sia generalizzata con il cognome del marito ed il primo nome.

E' corretto?

Risposta

Si ritiene corretto che la cittadina francese venga iscritta con le generalità già risultanti all'anagrafe dell'altro Comune, in quanto al momento è così identificata nel nostro Paese.

Le problematiche sul cognome e/o sul nome possono essere risolte successivamente, mediante specifici accertamenti da eseguirsi presso il Consolato francese chiedendo, d'ufficio, una attestazione di esatte generalità allegando la Carta di identità francese di cui la signora è in possesso.

Comunitari Libero professionista - Iscrizione

Domanda

Un cittadino spagnolo richiede l'iscrizione anagrafica in questo Comune dichiarando di provenire dall'estero. Per quanto concerne la documentazione da prodursi ex art. 7 D.lgs. 30/2007 dichiara di rientrare nel caso previsto dal comma 1, lettera a) in quanto libero professionista ed esibisce un documento denominato "Accordo di incorporazione nel registro degli operatori intracomunitari". Tale documento è sufficiente per l'iscrizione in anagrafe come lavoratore autonomo oppure è necessario che il cittadino adempia ad altre formalità (iscrizione INPS o altro)?

Risposta

Il "registro degli operatori intracomunitari" costituisce adempimento ai fini dell'effettuazione di operazioni commerciali in ambito comunitario, ed in particolare presuppone il possesso di partita IVA. Pertanto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 45/2007, tale requisito sembra sufficiente a garantire l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs 30/2007.

Si ritiene quindi titolo sufficiente all'iscrizione anagrafica.

Aire Perdita cittadinanza - cancellazione

Domanda

Risultano iscritti all'Aire di questo Comune due cittadini italiani che negli anni 70 si erano trasferiti in Australia. Dopo alcune verifiche il Consolato di Brisbane ci ha inviato gli atti dai quali risulta la naturalizzazione australiana già dal 1975. La perdita della cittadinanza non risulta trascritta nei registri del Comune. Quello che ci invia il Consolato è soltanto una comunicazione di naturalizzazione, non già il provvedimento. Come dobbiamo procedere per registrare la perdita della cittadinanza e quindi la cancellazione dei cittadini dall'AIRE?

Risposta

Nella previgente normativa non era prevista una specifica procedura di trascrizione/annotazione relativa alla perdita della cittadinanza.

Poiché l'evento si è verificato nel 1975, in vigore della legge 555/1912, è da considerarsi accertata la perdita

della cittadinanza italiana (ai sensi dell'art. 8 della legge citata) e si ritiene, ai fini della cancellazione AIRE, sufficiente la comunicazione dell'autorità consolare, trattandosi di un atto di pubblica amministrazione italiana. Pertanto si dovrà procedere alla cancellazione stessa mediante provvedimento dell'ufficiale d'Anagrafe ai sensi dell'art. 4 legge 470.

Riguardo allo stato civile, si dovrà procedere – indipendentemente dalla cancellazione AIRE – all'adozione del provvedimento sindacale, previsto dall'art. 16 del D.p.r. 572/1993, trascrivendo detta attestazione nei registri di cittadinanza ed effettuando altresì l'annotazione sugli atti di nascita degli interessati. Infatti è da ritenersi applicabile la normativa di cui alla legge 91/1992 e relativo regolamento attuativo, anche nel caso in cui la perdita della cittadinanza si sia verificata secondo il previgente ordinamento.

Allo scopo si potrà utilizzare, adattandola opportunamente, la formula n.140.

Stato Civile Sentenza di divorzio - morte di uno dei coniugi prima del passaggio in giudicato - matrimonio sciolto per vedovanza

Domanda

Ad aprile 2016 è deceduta nel nostro Comune una donna non residente . Dalla conferma dati ricevuta dal comune di residenza, risultava coniugata e pertanto l'atto di morte è stato formato con l'indicazione "coniugata con ...".

Oggi un parente della signora comunica che a maggio 2016 è passata in giudicato e annotata sull'atto di matrimonio la sentenza di cessazione degli effetti civili della suddetta relativa all'anno 2014. La norma prevede che "lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza"

Vorrei sapere se l'atto di morte dovrà essere corretto o rettificato. Io riterrei di non procedere in quanto la signora, alla data del decesso, risultava ancora coniugata in quanto la sentenza non era ancora passata in giudicato e neppure annotata.

Risposta

Gli effetti della sentenza decorrono retroattivamente dalla data di deposito in cancelleria, dal momento in cui la sentenza medesima è passata in giudicato.

Essendo deceduto uno dei coniugi prima del passaggio in giudicato, è cessata la materia del contendere, e quindi il matrimonio si è sciolto per vedovanza, e non vi è stato il divorzio (cfr. Massimario, ed. 2012, p. 140, in cui viene peraltro richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione 28/10/1976, n. 3949).

L'atto di morte rimane dunque corretto, e non deve essere fatta alcuna rettifica. A dover essere rettificato è invece l'atto di matrimonio, nel senso che deve essere cancellata l'annotazione di divorzio. A tale scopo, il competente Ufficiale di stato civile deve fare segnalazione al procuratore della Repubblica, al quale compete promuovere il giudizio di rettificazione.

Stato Civile Celebrazione matrimonio - ville private - condizioni

Domanda

Il Sindaco avrebbe intenzione di far adottare una delibera di giunta per l'individuazione di locali gestiti da privati in cui celebrare matrimoni con stipula di convenzione. Nella convenzione tuttavia non vorrebbe indicare dei periodi prefissati ma lasciarlo libero in base alle richieste degli sposi e alla disponibilità del gestore privato.

In tal caso l'ufficio avrebbe l'onere di verificare, di volta in volta, la disponibilità dei locali privati.

Chiedo pertanto se una delibera così "libera" nei tempi di utilizzo per la celebrazione del matrimonio, sia corretta o vada contro la normativa vigente.



quesiti

Risposta

I locali privati prescelti dall'amministrazione comunale per la celebrazione dei matrimoni debbono assumere la connotazione di "casa comunale". Sul tema si è espresso il Consiglio di Stato (parere del 22 gennaio 2014, n. 196/14) e, conseguentemente il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 10 in data 28 febbraio 2014. In particolare il Ministero ha precisato che possono essere celebrati matrimoni presso siti privati che, in ragione della propria importanza storica o ambientale, possano essere di interesse per i futuri sposi. Tuttavia, sempre secondo il Ministero, tali siti debbono essere riservati, con carattere di periodicità, all'esclusiva disponibilità comunale. I requisiti di esclusività e continuità dei siti possono sussistere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo e nello spazio. Ciò impone, secondo il parere del Consiglio di Stato, che il Comune abbia la disponibilità del sito convenzionato almeno in determinati giorni della settimana o del mese e, relativamente allo spazio, alcune sale destinate alla celebrazione del matrimonio.

In ragione di quanto sopra l'eventuale convenzione (che deve essere accompagnata almeno da un comodato d'uso) che non stabilisse il luogo (sala) riservato alla celebrazione ed i giorni per effettuare i matrimoni sarebbe da ritenere non legittima.

Infatti i futuri sposi debbono poter scegliere liberamente, sulla base delle giornate stabilite in convenzione, la data in cui effettuare il matrimonio senza alcuna limitazione dovuta ad impegni diversi del proprietario del sito prescelto.

Stato Civile Atti di stato civile - trasmissione via pec - firma digitale - dichiarazione di conformità**Domanda**

Confrontandomi con altri colleghi della mia zona è emerso come praticamente nessuno osservi quanto disposto dalla circolare 14/2011 per gli atti di stato civile trasmessi via pec.

Ovvero: alcuni sostengono che arrivando da un ente che conosciamo anche se l'atto non è firmato digitalmente ma solo in PDF possa essere comunque trascritto. Inoltre se io ricevo l'atto, lo stampo, metto il protocollo in arrivo, lo trascrivo nei registri e poi lo inserisco nel fascicolo non devo apporre la dicitura che la copia stampata è conforme a quanto ricevuto via pec ma è sufficiente il timbro "visto l'ufficiale di stato civile" con firma breve. Vi chiedo pertanto di conoscere la procedura da seguire e se questa vale solo per la trascrizione di atti o anche per le annotazioni

Risposta

Gli atti di stato civile trasmessi via pec sono copie informatiche elaborate da originali cartacei. La firma digitale è necessaria per dare efficacia giuridica ai documenti informatici così formati, ai sensi degli artt. 22, comma 1 e 23-ter, comma 3 Dlgs n. 82/2005.

Quindi il funzionario dell'Ufficio mittente deve firmare digitalmente la copia informatica dell'atto da trascrivere. Come giustamente rilevato nel quesito, la Circolare n. 14 del 18/05/2011 indica espressamente che sulla copia stampata deve essere apposta la dichiarazione di conformità alla documentazione ricevuta per via telematica. Pertanto questa è la procedura corretta da seguire, sia per le trascrizioni sia per le annotazioni, come chiaramente indicato nella medesima Circolare.

Per le comunicazioni inviate ai fini delle annotazioni, non è necessaria la firma digitale, ma semplicemente la dicitura: "firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs n. 39/1993".

Stato Civile Conferma accordo di divorzio - redazione anticipata dell'atto - legittima purché siano decorsi i 30 giorni di cui all'art. 12 d.l. 132/2014**Domanda**

Uno dei due sposi, che hanno sottoscritto un accordo di scioglimento del matrimonio, ci informa che alla data stabilita per la conferma dell'accordo non potrà essere presente in quanto l'azienda presso cui lavora ha previsto una missione all'estero proprio per quel giorno e chiede di anticipare di un paio di giorni la data di conferma dell'accordo.

Come posso procedere considerando che la nuova data è comunque oltre 30 giorni dall'accordo ?

Risposta

Si ritiene legittima la richiesta (a condizione che anche l'altro coniuge sia d'accordo) per i seguenti motivi:

- comunque sarà decorso il termine minimo di 30 giorni, di cui all'art. 12 d.l. 132/2014;
- comunque sarà confermata la volontà degli interessati di ottenere lo scioglimento del loro matrimonio;
- non si potrà parlare di mancata conferma in quanto, alla data precedentemente fissata, i coniugi si saranno già ripresentati.

Sarà sufficiente inserire nell'atto di conferma una frase apposita, con cui si dà atto che le parti si sono presentate in anticipo (ma sempre oltre i 30 giorni di cui all'art. 12 d.l. 132/2014) causa impedimento per la data precedentemente fissata.

Stato Civile **Nascita all'estero - successivo riconoscimento paterno - consenso - cognome****Domanda**

E' pervenuto, per la trascrizione, un atto di nascita dal Consolato italiano in Rosario (Argentina), che riporta anche il riconoscimento paterno. La nascita è stata dichiarata dalla madre, unica a riconoscerlo, e il cognome è quello di lei: X. All'età di 3 anni il figlio è stato riconosciuto in Argentina anche dal padre di cognome: Y e il riconoscimento figura anche in calce all'atto di nascita.

Poiché il riconoscimento paterno non riporta il consenso della madre, il figlio, ora maggiorenne, ha rilasciato tale consenso presso il consolato italiano.

Nell'attestazione di cittadinanza italiana e nelle lettere di trasmissione degli atti, oltre che sul cons.01, il nominativo è indicato con il cognome Y (paterno).

E' corretto trascrivere l'atto di nascita con il cognome della madre X, annotare poi il riconoscimento paterno e anche l'assenso reso dal figlio?

Per il cognome, non avendo il figlio dichiarato niente in tal senso, come devo procedere?

Posso sostituirlo con quello del padre Y? In caso positivo quale procedura devo adottare?

Necessita un'ulteriore dichiarazione in tal senso resa al consolato italiano dal figlio?

Risposta

Spetta al figlio manifestare l'assenso al riconoscimento paterno, in quanto ha già compiuto il 14 anni (art. 250, comma 2 codice civile). È dunque corretto l'iter seguito dal Consolato Italiano. Si conferma di dover trascrivere l'atto di nascita, e successivamente annotare il riconoscimento paterno e l'assenso del figlio.

Per quanto riguarda il cognome, bisogna distinguere due casi.

- 1) Se il cognome paterno Y risulta già dall'atto di nascita emesso all'estero, così si trascrive l'atto di nascita, e questo è il cognome spettante al figlio riconosciuto.
- 2) In caso contrario, se nell'atto è riportato il cognome materno X l'interessato può manifestare la volontà di acquisire il cognome paterno Y), oppure anteporlo YX o posporlo al cognome materno XY, con apposita dichiarazione resa al Consolato Italiano in quanto autorità esercente funzioni di Ufficiale dello stato civile (art. 6 Dlgs 71/2011).

Tale dichiarazione sarà poi annotata sull'atto di nascita trascritto.

Stato Civile **Riconoscimento di paternità - decreto di cambiamento del cognome - trascrizione richiesta dagli interessati****Domanda**

Premesso che il decreto emesso del Tribunale ai fini del cambio del cognome, su istanza dei genitori, va trascritto e annotato su atto nascita. Nel mio caso ho acquisito la copia del decreto che è stata rilasciata ai genitori ma non ancora l'atto trasmesso dal Tribunale.

Chiedo quindi se il Decreto in questione debba essere trasmesso al Comune direttamente dal Tribunale oppure se i genitori stessi possano chiedere la trascrizione presentando la copia in loro possesso. In tal caso l'ufficio deve ritirare la copia presentata dai genitori e inserirla nel fascicolo degli allegati all'atto trascritto o farne copia autentica?

Risposta

Deve essere accettata la richiesta presentata dai genitori e la copia del documento in loro possesso, per i seguenti motivi:

- la trascrizione può essere domandata da chiunque vi abbia interesse (art. 12, comma 11 D.p.r. 396/2000);
- le annotazioni sono eseguite anche su istanza di parte (art. 102, comma 1 D.p.r. 396/2000).

Fondamentale è che il documento prodotto dagli interessati sia una copia conforme all'originale.

Non è possibile farne una copia autentica, in quanto si tratta già di una copia conforme all'originale, mentre il documento originale resta depositato agli atti del Tribunale.

Pertanto, la copia deve essere trattenuta dall'Ufficiale dello stato civile, e gli interessati possono ottenerne altre presso la Cancelleria del Tribunale.

Stato Civile Coniugi divorziati - nuovo matrimonio fra gli stessi

Domanda

Due ex coniugi, sposati nel 2007 e divorziati nel 2014, si sono oggi presentati per richiedere le pubblicazioni di matrimonio poiché intendono nuovamente sposarsi fra loro. C'è qualche impedimento ad un secondo matrimonio fra due persone che erano già sposate fra loro o qualche termine da attendere oppure possono tranquillamente sposarsi senza alcun limite?

Risposta

Non esiste alcun impedimento in merito.

I due ex coniugi hanno piena libertà di sposarsi nuovamente tra loro.

Si procede dunque normalmente alla pubblicazione e alla celebrazione del nuovo matrimonio.

Stato Civile Decesso - luogo - autorizzazione al trasporto e alla cremazione - competenza

Domanda

Si chiede chi ha la competenza a rilasciare l'autorizzazione alla cremazione e al trasporto al forno crematorio nel caso in cui il deceduto sia stato trasferito all'obitorio di un Comune diverso da quello del decesso solo con il foglio del medico che autorizza il trasporto e prima dell'accertamento di morte, in base alla legge regionale toscana,

Risposta

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere (ed anche al trasporto verso il crematorio) con l'eventuale autorizzazione alla detenzione delle ceneri spettano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso. Ciò vale anche nel caso, in applicazione della specifica normativa toscana, che la salma sia trasportata all'obitorio dove interverrà il medico necroscopo.

Stato Civile Libretto di famiglia internazionale

Domanda

Devo compilare un libretto internazionale di famiglia nel quale uno dei figli è nato in altro comune ma il cui atto di nascita è stato trascritto in questo Comune.

Pertanto si chiede se tale bambino debba essere inserito dal comune di formazione dell'atto di nascita.

Risposta

L'art 2 della Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974, che istituisce il libretto di famiglia internazionale, prevede che: "... Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni degli atti di stati civili concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonché il decesso degli sposi e dei loro figli. L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto...".

Pertanto si ritiene ammissibile anche la compilazione della parte riguardante persone il cui atto sia stato trascritto nel comune pur essendo avvenuto l'evento in altro Comune.

Stato Civile Atto di nascita - attribuzione di più nomi separati da virgola - nome da indicare a margine dell'atto

Domanda

Il nome imposto al bambino, al momento della formazione dell'atto di nascita è costituito da due elementi separati da virgola, con richiesta di indicazione del solo primo elemento, negli estratti e certificati, anche in relazione al codice fiscale.

Nella stesura dell'atto, nel testo si indica "il dichiarante dà i nomi di A., B.". Si chiede se nel titolo dell'atto, dove viene indicato il numero dell'atto, il cognome e il nome, sia corretto indicare tutti e due i nomi oppure solo il primo.

Nella redazione che ho eseguito, nel titolo ho indicato entrambi i nomi divisi dalla virgola, mentre da notizie assunte sembra che in questo campo debba essere indicato solo il primo nome.

Mi potete confermare se la mia interpretazione è corretta?

Risposta

In realtà, non esistono disposizioni specifiche sul presente quesito, e non si ravvisa alcun problema che a margine dell'atto siano riportati tutti i nomi separati dalla virgola, oppure solo i nomi che precedono la virgola. In un modo o nell'altro non cambia la sostanza, purché siano rispettate le seguenti regole:

- nel corpo dell'atto devono essere riportati tutti i nomi scelti dal dichiarante, e la virgola deve essere posizionata dove espressamente indicato dal dichiarante medesimo;

- i nomi posti dopo la virgola non devono comparire né in estratti per riassunto né in certificati né in anagrafe;

- il cittadino deve essere bene informato che i nomi posti dopo la virgola resteranno solo sull'atto di nascita, e non risulteranno in alcuna certificazione.

Per evitare errori di rilascio certificazione sarebbe più opportuno non riportare i secondi nomi a margine dell'atto cosa che era già prassi consolidata negli atti redatti nel secolo scorso.

Bollo Certificati anagrafici – uso bancario – esenzione - illegittima

Domanda

Sempre più spesso si presentano persone che vogliono un certificato in carta libera per uso bancario, assicurativo o notarile perché sostengono che così gli viene richiesto. Al mio rifiuto di rilasciare i certificati in carta libera si scatenano sempre polemiche. A me sembra che, per questi tre usi (bancario, assicurativo, notarile), la normativa sia molto chiara e vi sia obbligo del bollo.

La mia interpretazione è corretta?

Risposta

Nessuna delle tipologie di certificazione indicata (bancario, assicurativo, notarile) rientra nei casi di esenzione dal bollo. Chi richiede l'esenzione deve sempre motivare indicando la norma esentativa.

Si concorda pertanto con la corretta interpretazione prospettata.

Polizia Mortuaria Certificati anagrafici - uso bancario

Domanda

È possibile inumare i resti mortali di una bimba, attualmente tumulati in loculo, in una fossa ove andrà inumato il cadavere della mamma?

Le ceneri possono essere inumate?

Il nostro Regolamento di Polizia Mortuaria nulla prevede in tal senso, ed il Regolamento Regionale della Lombardia dispone solo riguardo all'inumazione di cadaveri.

Risposta

Il regolamento regionale lombardo, all'art. 11 stabilisce che "L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente." Tale normativa prevede (art 74 DPR 285/1990) che: "..Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in

fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa...”

Nel caso in questione si tratta di resti mortali.

Nella normativa nazionale e regionale non si rinvencono disposizioni specifiche. Pertanto non sembra possibile autorizzare l'inumazione come richiesta.

Non sembra possibile l'inumazione delle ceneri qualora non prevista da specifica disposizione legislativa regionale.

Elettorale Reiscrizione - rimozione cause ostative

Domanda

Un cittadino era stato cancellato dalle liste elettorali nel 2014 a seguito di “decreto 24.05.2014 del Tribunale di Brescia definitivo il 10.06.2014 misura di prevenzione applicata: sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3”.

In questi giorni sono pervenute

1) dalla cancelleria del Tribunale la comunicazione che in data 01.06.2016 è stata revocata la misura preventiva applicata con decreto del Tribunale del 24.05.2016,

2) la notifica effettuata in data 03.06.2016 all'interessato da parte della Questura di Bergamo del provvedimento di revoca.

In vista della revisione elettorale ho richiesto, in un certificato elettorale del casellario giudiziale e sul documento è riportata la dicitura: 1) 22.07.2008 Decreto del Tribunale di Brescia definitivo il 26.09.2008 Misura di prevenzione applicata: “sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 1 totale provvedimenti presenti”. Presumo che questa annotazione non si dovrebbe più trovare sul certificato visto che la sorveglianza del 2014 è stata revocata. Sembrerebbe che ci fosse stato un errore da parte degli uffici competenti che non hanno comunicato al casellario i dati per la cancellazione certificato.

Poiché il termine per l'esclusione dalle liste elettorali è già ampiamente trascorso è possibile iscrivere il cittadino?

Prima di procedere alla sua iscrizione è necessario contattare la locale Caserma tenuto conto che nella loro nota di segnalazione del 2014 c'era scritto "fino a nuova comunicazione di questo Ufficio" ?

Risposta

Dalla certificazione penale pervenuta non risulta più la misura di prevenzione del 2014: evidentemente, a seguito della revoca già comunicata. Mentre per quanto riguarda il decreto del 2008, come correttamente osservato, risultano ampiamente decorsi i termini della sua applicazione.

Pertanto si potrà procedere alla reiscrizione elettorale della persona in questione, con la prima revisione utile. La comunicazione all'Arma dei Carabinieri potrà essere contestuale o successiva alla reiscrizione, tenuto conto che la revoca della misura di prevenzione è stata comunicata direttamente dall'Autorità Giudiziaria.

Procedimento Amministrativo Autentica di firma su delega

Domanda

Allo sportello si è presentata una signora per autenticare la firma su un modulo dal titolo “delega per la riscossione dei benefici economici (art. 21 D.p.r. 445/2000)”.

Dopo i dati del delegante, intestatario dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica, si dice che il soggetto che firma “delega la signora X alla riscossione, all'esito della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui all'accordo sindacale del ..., dei benefici economici (importo una tantum) previsti dallo stesso accordo sindacale del ... ed allegata tabella, da versarsi sul c/c n”

Si chiede se si possa procedere con la firma da parte dell'impiegato comunale.

Risposta

Non è chiaro come il “delegante” possa incaricare un'altra persona della riscossione quando in precedenza lo stesso soggetto ha indicato un IBAN su cui ENEL dovrà versare i benefici economici, come da modello predisposto dall'ENEL, e non occorre delega alcuna per l'accredito.

Sembra invece di capire che si tratti di una forma di “procura” mascherata da delega alla riscossione, specie

SEMPLICE

38

leggendo con attenzione il testo laddove fa cenno "... all'esito della sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui all'accordo sindacale...", e che quindi, in sostanza, il "delegante" non voglia incaricare della riscossione ma della sottoscrizione del verbale di conciliazione.

E' da ricordare inoltre che l'art. 21 D.p.r. 445 prevede che: "...Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (ossia organi della pubblica amministrazione o gestori di pubblici servizi) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco".

Quindi l'art. 21 opera solo nei riguardi della PA e dei gestori di pubblico servizio, mentre in questo caso ENEL appare quale soggetto di controparte in sede di conciliazione sindacale: quindi come datore di lavoro. Pertanto l'autentica richiesta non può essere effettuata da funzionario incaricato dal Sindaco ma è da ritenersi di esclusiva competenza notarile.

Personale Ferie - godimento - mezza giornata - impossibile

Domanda

Avendo un orario settimanale che prevede tre rientri pomeridiani, si richiede quanto segue: nei giorni con rientro pomeridiano è possibile richiedere mezza giornata di ferie?

Se sì, è possibile solo saltuariamente oppure anche per un mese intero e continuativo di tutti i pomeriggi?

Risposta

Secondo quanto espressamente previsto dal CCNL ed anche dagli orientamenti applicativi dell'ARAN si ritiene che le giornate di ferie non possono essere fruite ad ore e neppure sono frazionabili per una durata pari alla metà dell'orario giornaliero previsto.

quesiti

La pagina di Sophia..... un pensiero diverso

a cura di Patrizia Strano



Il viaggio di Erasmo e la Follia seconda parte

All'atto della stesura dell' *Encomium* Erasmo è consapevole che questo suo lavoro, indubbio specchio quanto irriverente manifesto del suo tempo - nonché, come abbiamo visto, spietata denuncia di vizi e malcostume - avrebbe suscitato tutt'altro che consenso presso i contemporanei. Per questo nella lettera di dedica a Tommaso Moro, con l'invito all'amico ad accettare di buon grado la sua opera come un dono, Erasmo insiste anche sulla necessità di una sua esplicita difesa "...ma ti farai carico anche di difenderla, trattandosi di un'opera dedicata a te e ormai tua anziché mia".

Erasmo è certo infatti che non avrebbero taciuto le voci rissose dei calunniatori e che a questo suo lavoro sarebbero stati imputati una futilità sconveniente per un teologo e un tono eccessivamente acceso per la mansuetudine cristiana. Ma prontamente a quanti accusano l'offesa della sua irriverenza Erasmo risponde di non essere affatto lui l'inventore dello scherzo irridente e della presa in giro in letteratura perché già nel passato molti altri autori vi si erano cimentati. Così Omero che cantò per scherzo in un poemetto, giocosa parodia dell'epica eroica, la *batracomiomachia* - guerra dei topi con le rane - e così Virgilio e Ovidio, ad esempio, che cantarono la zanzara, la noce e la focaccia, e così fu pure con la storia dell'asino di Apuleio e di Luciano.

Ma anche nel momento in cui è costretto alla difesa della sua opera Erasmo non rinuncia all'ironia. Così, dibatte, rappresenta proprio una bella ingiustizia il fatto che ad ogni professione e a ogni categoria di uomini siano concessi svaghi appropriati e non anche agli studiosi i quali, appropriandosi del gioco, si cimentano talvolta in scritti scherzosi dai quali i lettori ricavano in realtà maggior profitto che non da tante, serie e austere dissertazioni. Perché, sostiene Erasmo, come niente è più frivolo che trattare in modo frivolo cose serie così nulla è più serio che trattare cose scherzose come se non si scherzasse affatto. Quanto poi all'accusa di spirito mordace Erasmo risponde che da sempre gli scrittori accedono all'esercizio della satira purché evitando l'attacco rabbioso.

"Per questo mi meraviglia tanto di più la delicatezza delle orecchie d'oggi. (...) In taluni (...) lo zelo religioso è così distorto da tollerare le più gravi offese a Cristo piuttosto che la ben minima battuta sul conto del pontefice o di un principe e soprattutto se entra in gioco l'interesse. E di grazia non investo anche me stesso con appellativi poco lusinghieri? (...) Chi non risparmia le sue critiche a nessun genere di uomini dimostra di non avercela con nessuno in particolare (...). Se dunque ci sarà qualcuno che si lamenterà d'essere offeso questo accadrà solo come segno di paura o di cattiva coscienza".

Ma perché mai la satira alla quale Erasmo dà voce con l'elogio che la Follia tesse di se stessa doveva risultare così offensiva per taluni? Soprattutto per due motivi: il primo di natura squisitamente filosofica e teologica, l'altro di carattere chiaramente più pragmatico. Vale a dire. Abbiamo già visto come nel gioco di Erasmo venisse interiorizzata la dialettica saggezza-follia e come dietro l'*Encomium* si intravedesse in realtà quella tra verità e illusione così rivelatrice dell'influsso platonico dell'Umanesimo. Così l'aspirazione dell'uomo all'emancipazione dalla corporeità conduceva di necessità all'autocoscienza - *conosci te stesso* - motivo per il quale nel corso del Rinascimento il folle

la pagina di Sophia

era rappresentato spesso nell'atto di guardarsi allo specchio e di scorgervi riflessa la follia quale attributo di tutti gli uomini. Il fatto poi che ogni elemento potesse includere il suo contrario, e quindi i vizi comprendere le virtù, non poteva inoltre essere accettato da quanti legati ai canoni della retorica teologica, non solo distinguevano ancora il bene meritevole del Paradiso dal male dell'Inferno, ma consideravano impermeabili senza appello quei contesti sociali così accreditati dal perbenismo: quello dei giusti, soprattutto, dove si esprimevano anche iconograficamente i pregi e le virtù e quello dei malvagi portatori senz'altro di vizi e malattia. Con Erasmo invece nel discorso di Walter Kaiser che lo commenta:

"...l'impetuosità diventa prudenza, la passione ragione, l'illusione (...) è la realtà e l'ignoranza la saggezza. Un tale processo di trasmutazione, visto come caratteristico di certe correnti di pensiero nel corso del sedicesimo secolo, è stato descritto come 'trasvalutazione' dei valori. (...) I termini, paradigmi, e valori anticamente accettati vengono ad essere riesaminati, rivalutati e ridefiniti. Saggezza, onore e virtù – concetti stoici sui quali a partire da Petrarca l'Umanesimo aveva gettato le sue basi – furono messi in discussione e in dubbio".

Così lo studio di questa trasvalutazione di valori, all'inizio e nel corso del sedicesimo secolo, quando gli uomini per ottenere risposte alle loro domande si rivolgevano più a Lucrezio che a Cicerone, corrisponde in un certo senso allo studio della rinnovata fortuna dell'Epicureismo. Ed è appunto questo tipo di trasmutazione che Erasmo si sforza di attuare nell'*Encomium*. Ad ognuna delle virtù stoiche viene infatti contrapposta la sua antitesi epicurea e non tanto al fine di distruggere la virtù appunto quanto piuttosto di qualificarla. Si è detto da alcuni interpreti come quest'opera rappresenti l'estremo tentativo del Rinascimento di ridurre tutta la vita a ordine razionale, la guerra e il potere a strategia, l'arte a prospettiva, il commercio a ragioneria, ma Erasmo dimostra di contro come la razionalità comprenda invece l'irrazionale e l'irrazionalità il razocinio in una girandola in cui tutte le discipline ordinate dall'uomo altro non fanno che *inseguire il vento*. Il fatto poi che Erasmo attraverso madama *Stultitia* andasse toccando gli interessi di borghesi e mercanti, denunciasse la corruzione di monaci, papi e cardinali, irridesse le più comuni debolezze di donne e uomini non poteva che costituire il secondo pragmatico motivo per il quale la sua satira così ben si prestava a dar fiato alle *voci rissose dei calunniatori*.

Ecco dunque la Follia personificare la leggerezza stolta che Erasmo schermisce, la scempiaggine a un tempo di coloro che relegano alle classi inferiori l'attività di macellaio ma considerano invece adatto a un gentiluomo abbattere gli animali nella caccia e quella di chi costruisce senza pianificare, di coloro che invocano i santi per guarire dal mal di denti, la stupidità di coloro che irridono colui che spiega loro come la via per ben morire sia quella di bene vivere e di coloro che in occasione di un funerale si comportano come se il defunto dovesse tornare e risentirsi per la scarsità delle candele. Ed ecco la frusta sulla follia dei mercanti che impressionano il pubblico con lo sfoggio di anelli d'oro e su quella dei grammatici che considerano sommo risultato di ventennali fatiche il distinguere le otto parti di un discorso. Ed ancora la follia dei giuristi che citano seicento leggi in un soffio e quella dei monaci che rifuggono dal toccar moneta ma non sono altrettanto schizzinosi con il vino e con le donne. Nel giorno del giudizio uno di questi si vanterà di non aver mai toccato soldo se non con i guanti nel corso di sessant'anni, un altro si presenterà invece con la voce fatta roca a forza di canti sacri. Ma Dio taglierà corto dicendo: *da dove viene questa nuova razza di giudei?* Abominio è gettato poi sui re che lasciano agli dei il governo dei sudditi, dissanguano il loro popolo e dilapidano i denari nell'allevamento di cavalli, sulle dame convinte che più lungo è lo strascico dei loro abiti più sono prossime agli dei, su vescovi e cardinali che delegano a Dio la cura dei loro greggi, sui sommi pontefici che considerano i miracoli fuori moda, noiosa l'istruzione ai popoli, pedante l'interpretazione della Scrittura e perdita di tempo la preghiera, sordida la povertà, disonorevole la sconfitta in guerra, una disgrazia la morte sulla Croce. Ed ancora folli sono i filosofi, venerandi per barba e mantello, che affermano di essere gli unici sapienti. Ma com'è bello il loro delirio

"...quando costruiscono mondi innumerevoli, quando misurano, quasi col pollice e il filo, il sole, la luna e le stelle, quando rendono ragione dei fulmini, dei venti, delle eclissi (...) senza la minima esitazione, come se fossero a parte dei segreti della natura artefice delle cose. (...) La natura, intanto, si fa grandi risate su di loro e sulle loro ipotesi. (...) Loro che non conoscendo se stessi e non accorgendosi (...) del sasso o della buca che hanno sotto il naso, o perché ci vedono poco o perché sono altrove con la testa, sostengono di vedere idee, universali, forme separate e materie prime..."

All'inizio del Cinquecento, e per concludere la carrellata, in un'epoca di asserita e manifesta misoginia – peraltro mai del tutto sconfitta – non poteva di certo mancare infine l'attacco alle donne. E così poiché l'uomo, nato per far fronte agli affari, doveva ricevere in dote un'oncia di ragione in più Giove, per provvedervi debitamente, convocò la Follia perché elargisse i suoi consigli. Questa prontamente vi provvide e affiancò all'uomo la donna, animale sì stolto e sciocco ma deliziosamente spassoso, che nella convivenza addolcisce la malinconica gravità maschile. Platone infatti quando pare in dubbio se collocare la donna fra gli animali razionali o fra i bruti intende solo in verità sottolinearne la follia mentre la donna stessa quando vuole passare per saggia ottiene solo di essere folle due volte. Allo stesso modo in cui, secondo il proverbio greco, la scimmia è sempre scimmia anche se si ammantava di porpora così la donna è sempre donna, cioè folle, comunque si mascheri. Ma per madama *Stultitia* le donne dovrebbero

la pagina di Sophia

comunque esserle grate poiché, se ponderassero bene la questione, si accorgerebbero di essere sotto molti aspetti più fortunate degli uomini.

“In primo luogo hanno il dono della bellezza che giustamente mettono sopra tutto contando su di essa per tiranneggiare gli stessi tiranni. Quanto all'uomo di dove gli viene l'aspetto rude, la barba folta e un certo che di senile se non dalla maledizione del senno? Le donne invece con le guance lisce, la voce sottile, la pelle morbida danno quasi l'impressione di un'eterna giovinezza. Ma che altro desiderano poi se non piacere agli uomini? (...) Non mirano forse a questo tante cure, belletti, profumi e acconciature, l'abbellire e il dipingere il volto, gli occhi e la pelle? C'è forse qualche altro motivo che le faccia apprezzare dagli uomini più della loro follia? Che questo sia vero non si può negare solo che si pensi a tutte le sciocchezze che un uomo dice quando parla con una donna e a tutte le stupidaggini che fa per ottenerne i favori. Ecco dunque da che fonte sgorga il primo e principale diletto della vita...”

Ma per tornare a questioni serie e ulteriormente comprendere Erasmo è necessario fare riferimento anche a un altro concetto dal quale trae ispirazione la sua intera opera e non solo l'*Encomium*. Concetto che può fornire ad un tempo sia il senso unitario di tutti gli scritti, pur così diversi tra loro per occasioni e intenti di scrittura, che delineare il filo conduttore di una formazione e di tutta una vita dedicata alla ricerca erudita e al rinnovamento della cultura. E' questo il concetto di *Philosophia Christi*, la filosofia di Cristo, idea che inizia a prendere forma in Erasmo attraverso lo studio intenso dei classici latini e greci, la scoperta entusiastica dell'Umanesimo attraverso l'italiano Lorenzo Valla e il rifiuto della cultura scolastica tacciata di barbarie. Ma qual'è il senso della *Philosophia Christi*? E' il senso che ispira la passione per lo studio delle *bonae litterae* - strumento essenziale della battaglia per il rinnovarsi dei costumi -, è il senso che promuove il nesso inscindibile tra cristianesimo e cultura classica e che consente altresì di vedere Cristo come maestro di ogni sapienza. Cristo è il padre stesso della filosofia e la stessa fonte del sapere configurandosi così nel nostro autore la migliore sintesi tra Vangelo e classicità.

Rispetto alle altre opere nell'*Encomium* tuttavia il concetto di *Philosophia Christi* - destinato a sconvolgere e rinnovare nel profondo convinzioni e tradizioni - assume una veste di straordinaria eleganza letteraria intriso com'è sia di *pietas* che di paradossalità e laddove comunque alla follia degli uomini, al lusso e alla corruzione dei costumi, fa riscontro la follia della Croce così esaltata dall'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E' dunque un cristianesimo profondamente spirituale e mistico quello a cui approda infine l'*Encomium* e nel quale trova rifugio chi, come Erasmo, tende a ricondurre al Vangelo ogni esperienza di vita pratica e intellettuale. Ed è dunque di conseguenza questa l'ultima e finale metamorfosi della Follia

“...non vi è folle che agisca da folle come coloro che sono ossessionati dall'ardore della pietà cristiana al punto da distribuire i loro beni, passar sopra le offese, tollerare di essere ingannati, (...) saziarsi di fame, veglie, pianti, fatiche e rampogne, giungere a sdegnare la vita e desiderare la morte (...) come se la loro anima vivesse da qualche altra parte e non nel corpo. Che è questo se non Pazzia? Nessuna meraviglia che gli apostoli sembrassero ubriachi e Paolo pazzo. Cristo stesso si fece folle nel presentarsi in forma d'uomo e nel portare la salvezza con la follia della Croce: 'Perché Dio ha scelto la follia del mondo a confondere la saggezza e la debolezza a confondere la potenza'...”

L'*Encomium* termina così con la follia platonica del rapimento estatico che trascende la ragione quando lo spirito si eleva oltre la percezione dei sensi e l'uomo è già al di là di sé stesso nell'attimo in cui sperimenta ciò che

“...occhio non ha visto né orecchio udito, né mai ha fatto ingresso in cuore d'uomo...”

ed in cui già intravede un barlume di quella felicità ineffabile che farà sua quando la sua parte mortale avrà assunto l'immortalità.

Per chi desiderasse approfondire per saperne di più.

Erasmo da Rotterdam, *Elogio della Follia*, BUR, RCS Rizzoli Libri S.p.A., Milano, 1989.

SEMPLICE

42

l'appuntamento da non perdere

info sul sito www.deaweb.org

e-DeA form

GIORNATE NAZIONALI DI STUDIO E FORMAZIONE



**«E' con il vento contrario
che volano gli aquiloni»**

NUOVE FAMIGLIE ■ NUOVI DIRITTI

famiglia - unioni di fatto - unioni civili

22 MARZO 2017

MART

Museo D'Arte Moderna
e Contemporanea
di Trento e Rovereto



23-24- MARZO 2017

«Dal Dire al Fare» ANPR - CIE - Elettorale

Polo Tecnologico di Rovereto

DeA
DEMOGRAFICI ASSOCIATI

SEMPLICE

43

ZERO PENSIERI????



NEL 2017 CON L'ADESIONE A **DeA** LA FORMAZIONE E' GRATIS

*Con le nostre cabine Fotoautomatiche
installate presso gli uffici anagrafici,
vi liberiamo
dai lavori inutili e ripetitivi
(fare foto al cittadino)
lasciandovi ai vostri compiti primari.*

DEDEM Automatica

il partner ideale.



Via di Cancelliera, 59 - 00040 Ariccia (Roma)
Tel. 06-93026390 - Fax 06-93026201
info@dedem.it



SEMPLICE

44

ANNO LUCE

di BASTIANCONTRARIO



Dunque... Giorni or sono ho ricominciato a leggere alcuni libri di astronomia, astrofisica e affini, tanto per non dimenticare del tutto quella che era una mia giovanile passione. Certo che c'è da affogare in quell'ordine di grandezze ove il nostro Sole è meno di un atomo!!! ... E il Sole, pensate un po', ha un diametro di 109 volte quello della nostra Terra, ovvero quasi un milione e trecentomila chilometri! Il che vuol dire che la distanza Terra-Luna, mediamente di 380.000 chilometri, ci starebbe comodamente ben 3 volte... !!! E l'uomo, per essere riuscito a mettere un piede sulla Luna, l'ha chiamata "conquista dello spazio"!!! Ma quale conquista... ma quale spazio! Siamo seri! Pensate un po'. l'unità di misura per le distanze siderali, è il cosiddetto "anno luce", ovvero la distanza che la luce compie in un anno. Ebbene, tenuto conto che la luce viaggia all'incredibile velocità di circa 300.000 chilometri al

bastiancontrario

secondo, il che vuol dire che la distanza Terra-Luna, la luce la compie in poco più di un secondo, il che vuol dire che in un anno, la luce copre la mostruosa distanza di ben 9 bilioni 460 miliardi e 500 milioni di chilometri!!! Il che vuol dire che, alla velocità della navicella spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna, ci vorrebbero oltre 150 mila anni, per compiere tale distanza!! E noi, e l'essere umano si dà tanta importanza!! Invece, nei confronti dell'universo, l'uomo è proprio "nulla", anzi, meno di nulla, assolutamente insignificante. Per dare un'idea di cosa significhino tali distanze, se il sole fosse una pallina di vetro, di quelle che ci giocavamo da bambini, ovvero una sferetta di circa 1,3 centimetri, di diametro, porsi alla distanza di un anno luce significherebbe mettersi a ben 135 chilometri...!! (metro più, metro meno... ah ah ah). E la fantomatica "conquista dello spazio", ovvero essere scesi sulla Luna, significa aver percorso ben... 4 millimetri!!! :Se teniamo conto che la Stella più vicina, ovvero Alfa Centauri, dista dalla Terra ben 4,2 anni luce.... Allora significa che il sole, ovvero sferetta di 1,3 centimetri, e Alfa Centauri, altra sferetta più o meno della solita grandezza, andrebbero poste alla distanza ben 405 chilometri l'una dall'altra!! Ma vi rendete conto cosa significhino certe cifre!!! Ovvero, 4,2 anni luce, ovvero... circa 38 bilioni di chilometri!!!...Scusate, ma mi gira la testa!!! Mi gira a me, che si vede, debbo avere la mente limitata.... Ma...Maremma 'ane, Maremma!! Sì, mi gira proprio la testa!! Io non sono mica un "politico" italiano!!... A loro certe cifre, certi numeri, passano pure inosservati!! Bazzecole.... Quisquiglie... robbetta... Io invece ci affogo dentro!! E voi mi direte, mo come fai a dire queste cose? Cosa te lo fa pensare? Bè, giusta domandina... E' una riflessione che faccio di riflesso... ah ah ah e mi ci è scappata pure una "cacofonia"... ah ah ah ... In effetti, giorni or sono era su tutti i giornali e su tutti i telegiornali, su tutti i blog... su tutti di tutti e ancora di più... insomma, vi era la notizia che i "revisori dei conti" del comune di Roma, (la nostra capitale, per chi non se lo ricordasse... ah ah ah) avevano "bocciato" il bilancio di Roma... Non ho approfondito i motivi di tale bocciatura, ma la prima cosa che mi è saltata agli occhi era la situazione del bilancio medesimo: ebbene, portava un passivo di ben 13,8 miliardi ! Se rapportiamo tutto alla vecchia, nobile, tanta amata, quanto vituperata "liretta", sarebbero stati ben 27 mila miliardi!!! Ripeto, 27 mila miliardi delle vecchie lire!!! Ora qualcuno pignolo farà la distinzione tra... "debiti finanziari".. "debiti pregressi" ... "situazione debitoria"... "passivo" ... "disavanzo" ... "deficit"... persino "debiti fuori bilancio"... Icchegliè??? Esistono anco 'uelli?? Sì, avete sentito bene, "debiti fuori bilancio ! Ma se sono fuori bilancio, indove sono?? Indove li hanno messi? El grande giocatore Messi 'un ci 'obina nulla! Scusate, ma di fronte a certe cose, 'un posso parlà "scelto" e "forbito", parlà insomma da poeta-scrittore... Mi viene da parlà ir mi dialetto... E poi, insomma, 'un voglio mia fa il "ragioniere". Il fatto è che, comunque la rigirate, si parla di cifre mostruose, da fare persino invidia all'astronomia. All'inizio del corrente secolo, si parlava per Roma di un passivo di circa 5,8 miliardi di euro !!! ... Un paio d'anni prima, poteva essere un popoino più piccolino, ma sempre intorno ai 5 miliardi di euro, ma siccome c'era la "liretta", allora ne veniva fuori circa 10 mila miliardi di situazione debitoria. Ora, a noi demografici, non c'è richiesto di avere a che fare con bilanci, debiti, e roba del genere, quindi, intanto questo debito, questo passivo, questo disavanzo...questo deficit... intanto chiamiamolo "buo", così ci si intende meglio... Ho detto "buo"?? Opsssss!! "voragine", ecco, voragine... Ma quanti di noi-voi sarebbero capaci di scrivere dieci mila miliardi?? Ve lo scrivo io, e scusate se sbaglio. Dunque, 10.000.000.000.000 !!! Dunque nel bilancio doveva essere riportata da qualche parte questa cifretta; dare-avere, passivo- debito – deficit.... Ma in qualunque modo venga chiamata, ovunque venga messa, e sempre preceduta dal segna mono, è veramente una

“mostruosità”. Quindi da qualche parte doveva pur essere scritta, e ben leggibile!!! Sì, ripeto, ma con un segno “meno” davanti, ovvero e ovvero, e ovvero e ovvero

ancora, -10.000.000.000.000. Il che, vorrebbe dire, circa 10 bilioni di lire!!!... Ora, come abbiamo visto più sopra, la luce in un anno percorre la bellezza di 9 bilioni 460 miliardi e 500 milioni di chilometri.... Fate vobis!! Sono riusciti a battere persino la luce!!! Un “buo” spaventoso! Parlare di “debito astronomico”, di “debito siderale”, non pare proprio fuori luogo!! E ora, sorge spontanea una domandina... “Ma nessuno, dico nessuno, dei politici di alto e basso livello, nessun sindaco, nessun assessore e affine, nessun segretario generale, o segretario colonnello, nessun “revisore dei conti” aveva mai notato una cifra di tale dimensione?? E con il “meno” davanti?? Dico e ripeto ai tempi della lira,, tanto per rendere bene l’idea... Non che ora, parlate “solamente” di 5 miliradi, sia proprio come parlare di noccioline americane... Eppure, anche prima degli anni 2000, esisteva già, per esempio, questo “collegio dei revisori dei conti”... Avete letto bene... Collegio dei revisori dei conti e non..., dei canti!!! E infatti, nessuno ha mai cantato, e per molti anni! Nessuno ha osato cantare!! Ripeto... 10 mila miliardi... di passivo!!! Ovvero... 10 bilioni!!! Ovvero 10 milioni di milioni di passivo!!! Bisognerebbe usare i logaritmi per accorciare tale cifra mostruosa., ovvero si scriverebbe 1×10 alla 13esima potenza! Ma ci pensate? Tenuto conto che Roma, alla fine dell’altro secolo, aveva una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti, il che vuol dire che ogni abitante, compreso i neonati, aveva sul groppone ben 4 milioni di debiti... Mica male come “incomincio”!!! Dove “incomincio” è una parola dialettale che sta per “inizio”... Uno nasce e... tac!! Viene subito bollato come un “passivo” di 4.000.000 !!! Poverino! Ha voglia di puppà!!! Ma... tranquilli!!! C’è già chi ha puppato ben bene prima di lui!! C’è chi ha “magnato” ben prima di lui. Il fatto gli è che poi tutto questo va a carico dell’intero popolo italiano, ovvero di noi tutti, romani e non. Ma veniamo al dunque.... Nessuno, e dico nessuno, un c’aveva mai messo gli occhi su tutto questo?... Il collegio dei revisori dei conti, dov’era?? Già...dove era? Ma a riscuotere la parcella che gli versava il comune! Sì, perché, tra le varie assurdità, il “collegio dei revisori dei conti” l’amministrazione comunale se lo sceglie e...se lo paga!! Capito??? E se lo paga pure profumatamente.... E dove erano tutti gli altri? E tutti gli altri ancora?... Io non c’ero, ma se c’ero dormivo... Nessuno, dico e ripeto nessuno, un se l’era mai chiesto da dove veniva fuori tutto questo casino?? No.... Probabilmente gli era sfuggito.... Nessuno aveva notato questa cifretta, ovvero... - 10.000.000.000.000 , ovvero...meno dieci mila miliardi, ovvero... meno 10 bilioni!!! Sentite come suona bene??? ...”Bilioni”.... Sembra una bomba che esplode, che deflagra... Eppure tutto e tutti TACEVANO, facevano orecchi da mercante e....SI PRESEGUE!!! (come si dice da queste parti). In questi ultimi tempi, , invece, come per incanto, è venuto fuori tutto.... Ma mi ci fate penzà un popoino....Ecco! Forse che essendo sindaco o sindaca, si proprio “sindaca” come qualcuna femminista frustrata direbbe, insomma, essendo sindaco la Raggi, siccome i raggi vengono emessi dalle stelle, quindi siamo in tema astronomico. Quindi, andiamo a vedè 'uel che 'un s’era mai visto per decenni. Ma... "Un’è mia che ci pigliano tutti per i fondelli?? 'Un è mia che ci pigliano tutti per cretini??? Comincio a ave' qualche dubbietto atroce!!!... Ahò, ahò Ahò!!!!!! Ah Rutè... Ah Veltrò... Ah Alemà..... Ma mi volee spiegà questa 'osa astronomica???... Vu v’intedete bene di milioni, miliardi, bilioni, specie se, alla fin fine, a pagà è pur sempre ir popolo italiano che amate tanto.....

non è una rivista,



SEMPLICE

**è l'indispensabile strumento
di lavoro per gli operatori dello
Stato Civile**

e pure bello da sfogliare

EDITO
da

DeA